



Dispense del Centro Studi Hänsel e Gretel

L'abuso all'infanzia.

Linee guida per l'intervento nei
casi di maltrattamento fisico,
psicologico e sessuale
ai danni dei bambini
e degli adolescenti

a cura di
Claudio Foti
Claudio Bosetto
Sabrina Farci

Sie Editore

3



Dispense del Centro Studi Hänsel e Gretel – n° 3

Collana a cura del Centro Studi Hänsel e Gretel

Direttore Claudio Foti, condirettore Claudio Bosetto

Questa collana raccoglie interventi, ricerche e testimonianze che il Centro Studi Hänsel e Gretel ha maturato e raccolto all'interno della propria attività di formazione e riflessione sui temi della prevenzione del disagio e del maltrattamento ai danni dei minori, della intelligenza emotiva come risorsa fondamentale nella relazione adulto - bambino.

Il Centro Studi Hänsel e Gretel svolge attività di consulenza psicologica, diagnosi e sostegno nei casi di abuso psicologico, fisico e sessuale ai danni dei minori. Svolge inoltre attività di formazione sui temi del disagio, del maltrattamento e dell'ascolto nella relazione educativa.

Ulteriori informazioni sulle attività e sulle pubblicazioni del Centro Studi Hänsel e Gretel possono essere reperite sul sito web:

<http://users.libero.it/hansel.e.gretel>

ovvero scrivendo, telefonando o inviando una e-mail a

Centro Studi Hänsel e Gretel

Corso Roma 8, 10024 Moncalieri (TO)

Tel e fax 0116405537

e mail: hansel.e.gretel@iol.it

a cura di
Claudio Foti, Claudio Bosetto

L'abuso all'infanzia.

**Linee guida per l'intervento nei
casi di maltrattamento fisico,
psicologico e sessuale ai danni dei
bambini e degli adolescenti**

Sie Editore

Copyright © 2004 di S.I.E. s.r.l., Pinerolo (TO), Italia
Edizione 1° Anno 2004

È vietata la riproduzione, anche parziale o ad uso interno o didattico, con qualsiasi mezzo effettuata, senza l'espressa autorizzazione scritta dell'editore.

Editrice SIE, Sviluppo Intelligenza Emotiva, s.r.l.

Sede legale: Via Montegrappa 50, 10064 Pinerolo (TO)

Sede operativa: Corso Roma 8, 10024 Moncalieri (TO) - tel 0116423113 fax 0116828548

Stampa: Tipografia Impronta, Via Colombetto, Nichelino (TO)

Indice

Parte prima

L'abuso all'infanzia

Disagio e maltrattamento a cura di <i>Claudio Foti. Claudio Bosetto</i>	7
Cosa non fare... Cosa puoi fare ... a cura di <i>Claudio Foti</i>	15
Emozioni del maltrattamento e maltrattamento delle emozioni: abuso all'infanzia e meccanismi di difesa degli operatori di <i>Claudio Foti</i>	16
Il trauma psichico dell'abuso sessuale di <i>Claudio Foti</i>	24

Parte seconda

L'intervento nei casi di abuso all'infanzia

Il sostegno sociale con le famiglie che maltrattano di <i>Marilena Dellavalle</i>	29
Che cosa i Servizi territoriali possono e devono fare di <i>Andrea Pinna</i>	34
Gli interventi di protezione del Tribunale per i Minorenni nei confronti delle famiglie che maltrattano di <i>Cesare Castellani</i>	40
Le risposte di aiuto nell'abuso sessuale intrafamiliare sui minori di <i>Dante Ghezzi</i>	48
L'accertamento dell'abuso nella visita ginecologica di <i>Maria Rosa Giolito</i>	56

Parte terza

Il maltrattamento e la legge

La legge sulla violenza sessuale ai danni dei minori e sulla prostituzione minorile. Breve guida per gli operatori a cura di <i>Maria Cristina Bruno Voena</i>	58
La segnalazione al Tribunale per i Minorenni: quando farla e perché di <i>Cesare Castellani</i>	65
Gli interventi del tribunale per i minorenni nelle situazioni di abuso sessuale sui minori: esigenze di coordinamento con il procedimento penale e con il percorso di sostegno alla vittima di <i>Cesare Castellani</i>	69
Valutazioni e osservazioni critiche con riferimento alla tutela dei minori di <i>Piero Forno</i>	85
Dichiarazione di consenso in tema di abuso sessuale all'infanzia <i>Cismai</i>	106
Linee guida per la segnalazione e la presa in carico dei casi di abuso e maltrattamento ai danni di minori da parte dei servizi socio-assistenziali e sanitari <i>Regione Piemonte</i>	110
Bibliografia	122

Disagio e maltrattamento

a cura di *Claudio Foti, Claudio Bosetto*

Tre tipi di sofferenza

Ci sono tre tipi di sofferenze dei bambini e dei ragazzi.

1. C'è in primo luogo una sofferenza **indispensabile**: per crescere bisogna che i bambini imparino ad affrontare e a superare le sofferenze legate all'adattamento alla vita e alla realtà. Il bambino deve imparare che la mamma non può sempre stare con lui, che non si può volere ed ottenere tutto, che le regole sono necessarie. Per diventare grande il bambino deve imparare poco per volta a staccarsi dai piaceri e dalle sicurezze del restare piccolo. Per avere la forza di imparare tutto questo il bambino ha bisogno di **tanto amore**, di **tanta pazienza** e di **tanta coerenza** da parte dei genitori.

2. La sofferenza del secondo tipo non è indispensabile, ma talvolta purtroppo è inevitabile. Quando capita una disgrazia o un lutto in famiglia, quando arriva una brutta malattia del bambino o di un familiare, quando i genitori si separano o più semplicemente quando nasce per es. una sorellina e le attenzioni dei genitori un po' si riducono, non si può purtroppo evitare la sofferenza al bambino. Quel che si può fare è non lasciarlo solo, aiutarlo a parlare, a sfogarsi, ad esprimere i suoi sentimenti di paura, di incertezza, di protesta, di rabbia.

3. La sofferenza del terzo tipo può e deve essere evitata al bambino se si vuole che cresca sano e sereno. Questa sofferenza è causata dall'ignoranza, dall'indifferenza, dall'incapacità dell'adulto di ascoltare, di capire, di essere attento e vicino nei confronti del bambino. Questa sofferenza è causata inoltre dalla trascuratezza, dalla violenza psicologica e fisica dell'adulto nei confronti del bambino. Questa dispensa si occupa solo della sofferenza del terzo tipo.



Definizione di maltrattamento

Il maltrattamento ai danni dei minori non è certamente un fenomeno moderno. È invece molto recente la presa di coscienza, da parte della società adulta, della vastità del fenomeno e della gravità delle sue conseguenze. Solo nel nostro secolo nascono i primi studi in ambito medico che mettono in correlazione fratture e lesioni scheletriche con un avvenuto maltrattamento. Ed è solo nel 1963 che il pediatra inglese Kempe, in un suo articolo dal titolo “La sindrome del bambino percosso (Battered Child Syndrome)” pone le basi per un approccio scientifico al fenomeno del maltrattamento. Dieci anni dopo lo stesso Kempe con la formula “bambino abusato e trascurato” (Child Abuse and Neglect) indicherà un più vasto quadro del maltrattamento comprendente varie modalità di abuso non soltanto fisico. Questa formulazione di Kempe è sostanzialmente tuttora utilizzata. Questi ed altri studi ci rendono oggi in grado di definire come abuso e maltrattamento atti e atteggiamenti che un tempo non venivano neppure percepiti, o considerati “legittimi”, o facenti parte delle normali pratiche educative. La definizione di maltrattamento che useremo è certamente riduttiva rispetto alla complessità del fenomeno. Ve ne sono molte altre che possono essere approfondite consultando la bibliografia elencata al termine del capitolo.

Maltrattamento

Comprende gli atti e le carenze che turbano gravemente il bambino, attentano alla sua integrità corporea, al suo sviluppo fisico, affettivo, intellettuale e morale, le cui manifestazioni sono la *trascuratezza*, o *lesioni di ordine fisico*, o *psichico*, o *sessuale*, da parte di un familiare o di altri che hanno cura del bambino.

La definizione comprende diverse tipologie di maltrattamento che possiamo definire ulteriormente, ma che non vanno considerate come forme assolutamente separate ed autonome, in quanto spesso il maltrattamento comporta la compresenza di diverse forme di abuso, ed inoltre in tutte le forme di abuso è sempre presente in qualche misura il maltrattamento psicologico.

Maltrattamento psicologico

È la forma più diffusa di violenza di un adulto contro un bambino e nello stesso tempo è la forma più difficile da riconoscere. È fatta di ricatti, di minacce, di punizioni, di indifferenza, di squalifiche, di mancanza di rispetto, di eccesso di pretese, di richieste sproporzionate all'età e alle caratteristiche del bambino, tali comportamenti, ripetuti nel tempo, diventano parte della relazione dell'adulto nei confronti del bambino o dell'adolescente. La violenza psicologica può essere persino più distruttiva di quella fisica o sessuale, e comunque è sottesa sempre a tutte le altre forme di maltrattamento.

Maltrattamento fisico

Nasce dal bisogno dell'adulto di scaricare sul più debole la violenza che sente dentro di sé e contro di sé. Il maltrattamento fisico può essere fatto con pugni, calci, bruciature, graffi, sbattimento contro pareti o pavimenti, con l'uso di cinghie, di bastoni o con altre forme di tortura.

Grave trascuratezza

Si presenta quando i genitori non sono capaci (per assenza di empatia, per difficoltà economiche e culturali o di inserimento sociale, per problemi psicologici) a capire i bisogni materiali ed affettivi dei propri figli e non riescono a curarli e proteggerli, a crescerli in modo sano come sarebbe necessario, minacciando in modo serio la loro sopravvivenza psico fisica..

Violenza Assistita Intrafamiliare

Qualsiasi atto di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica compiuti su figure di riferimento o su altre figure -adulte o minori- affettivamente significative, di cui la/il bambina/o può fare esperienza direttamente (quando la violenza avviene nel suo campo percettivo), indirettamente (quando la/il bambina/o è a conoscenza della violenza) e/o percepisce gli effetti. (CISMAI, 1999)

Abuso sessuale

Il minore viene strumentalizzato coinvolgendolo in attività sessuali, nella prostituzione o nella pornografia o in altri comportamenti solo in apparenza meno gravi (per es. giochi sessuali privi di violenza fisica), comportamenti che servono per procurare piacere a qualche adulto e che producono danni enormi al bambino e alla bambina. L'abuso sessuale è di solito realizzato da persone care al bambino (famigliari, parenti, insegnanti, amici di famiglia, religiosi...). Spesso si protrae per anni nel più assoluto silenzio e con grandi sensi di colpa per il minore che lo subisce. Moltissimi bambini, sia maschi che femmine, di tutte le età e classi sociali, subiscono violenza sessuale.

Gli indicatori del maltrattamento

È evidente che per dare inizio ad un qualsivoglia intervento di aiuto rispetto al minore maltrattato, è preliminarmente indispensabile saper percepire dei segnali (fisici, psicologici o comportamentali); questi "segnali", che possono far insorgere nell'adulto attento il sospetto che il minore possa essere vittima di comportamenti dannosi o maltrattanti, non sono però mai *specifici ed inequivocabili*. È comunque fondamentale, per poter capire se determinati comportamenti possano avere origine da un maltrattamento, individuare degli indicatori. Essendo il maltrattamento un fenomeno multi-dimensionale, gli indicatori devono essere cercati in aree diverse: possiamo, ad esempio, distinguere tra indicatori di tipo fisico e indicatori di tipo comportamentale; inoltre importanti segnali possono essere lanciati da tutti i soggetti coinvolti nel maltrattamento (adulti e bambini); esiste infine una elaborazione di indicatori tipici che possono essere associati a specifiche forme di maltrattamento.

Tuttavia qualunque segnale proveniente dal bambino se considerato da solo, isolato dal contesto in cui è emerso e da una valutazione globale del minore, non è sufficiente a determinare con certezza l'ipotesi di maltrattamento o abuso. Forniamo alcune considerazioni da tenere presenti nell'utilizzo degli indicatori:

1. *un solo indicatore non è sufficiente*: è essenziale ricercare diversi indicatori, raccogliere quanti più elementi ed informazioni possibili, sforzandosi di pensare tutta la storia del bambino, collegando anche precedenti comportamenti ed episodi, valutando la continuità o l'occasionalità dei segnali che ci preoccupano;
2. qualora emergano degli indicatori, è *importante non restare soli*, bensì discutere e confrontarsi sul caso con colleghi, coinvolgere eventuali superiori (p. es. il dirigente scolastico), approfondire la valutazione degli elementi;
3. quando il caso si presenta difficoltoso, quando i segnali ci fanno pensare a forme gravi di maltrattamento o abuso, quando è difficile comprendere gli indicatori o non riusciamo a definire con chiarezza l'ipotesi di maltrattamento è opportuno *fare ricorso ad operatori specializzati* a cui richiedere una consulenza. Questo non significa delegare ad altri la gestione del caso, è anzi fondamentale cercare la collaborazione dei Servizi territoriali e delle istituzioni giudiziarie sin dall'inizio del percorso di aiuto al minore.

Gli indicatori che presentiamo sono tratti da vari studi e pubblicazioni, in particolare da: Cirillo, Cipolloni (a cura di), *L'assistente sociale ruba i bambini ?*, Milano, Cortina, 1994.

Segni fisici del maltrattamento fisico

Lesioni cutanee:

1. lividi (ecchimosi, ematomi) sulle braccia, sulle gambe, sul viso (intorno alla bocca con o senza lacerazione del frenulo labiale superiore - o agli occhi), talvolta “figurati” (a stampo con la forma dello strumento usato per colpire - mani, cinghie, lacci, bastoni)
2. contusioni, ferite, cicatrici, graffi in parti del corpo difficilmente esposte accidentalmente
3. lesioni della mucosa orale da alimentazione forzata o da colpi sulla faccia
4. segni di morsi
5. segni di bruciature o ustioni sulle gambe, braccia o altri punti del corpo coperti dai vestiti, spesso figurati (bruciature di sigaretta, immersione forzata in liquidi bollenti, contatto con oggetti incandescenti)
6. escoriazioni o graffi di forme particolari (segni da legame per la segregazione e la contenzione)
7. segni di frustate o cinghiate

Lesioni scheletriche:

1. fratture delle ossa lunghe (gambe, braccia) o della mascella
2. fratture diffuse o lussazioni (sospette sotto i due anni d’età quando la mobilità del bambino è limitata)

Traumi cranici (talvolta manifestati con uno stato soporoso o con convulsioni):

1. frattura cranica,
2. emorragie retiniche
3. ematomi subdurali
4. emorragie derivanti da distacco del cuoio capelluto in seguito a tirate di capelli
5. ciocche di capelli strappate

Lesioni interne:

1. lesioni di organi interni dovute a calci, schiaffi, colpi con oggetti, spinte violente, stratonamenti (rottura della milza, lesioni intestinali, renali, epatiche)
2. diffusione ampia e sproporzionata di ferite lievi a diversi stadi di guarigione, non curate adeguatamente e tempestivamente o di pregresse fratture ossee in via di risoluzione spontanea
3. deficit nella crescita statura ponderale (failure to thrive)
4. presenza di un abbigliamento inadeguato alle condizioni climatiche che lascia intuire il desiderio di nascondere i segni del maltrattamento (maniche lunghe, sciarpe, maglie a collo alto)

Segni comportamentali del maltrattamento fisico

1. Bambini particolarmente ostili all’ autorità o estremamente reattivi
2. Bambini eccessivamente aggressivi, distruttivi, iperattivi
3. Bambini violenti con i compagni, con difficoltà a giocare con gli altri
4. Bambini estremamente passivi, “ritirati”, sottomessi, scarsamente presenti, che non piangono mai o mostrano un lamento continuo
5. Bambini socialmente isolati (in classe e/ o durante i momenti ricreativi)
6. Bambini che sembrano sognare ad occhi aperti, “assenti”, mostrano elevata difficoltà di concentrazione e richiedono la costante attenzione dell’adulto
7. Bambini che mostrano improvvisi e repentini cambiamenti nell’umore o nel rendimento scolastico
8. Bambini che mostrano sdoppiamenti di personalità

9. Bambini che mostrano un attaccamento indiscriminato e “adesivo” verso gli estranei, sono riluttanti a tornare a casa ma si sottomettono immediatamente per timore della reazione degli adulti
10. Bambini che sembrano dei piccoli adulti e assumono un ruolo “genitoriale” o di pari nei confronti dei propri genitori (role reversal - parental child)
11. Bambini massicciamente preoccupati per l’ordine e la pulizia, o sono estremamente dipendenti dal giudizio dei genitori
12. Bambini che mostrano consistenti ritardi nello sviluppo psicomotorio, nel controllo sfinterico, nelle capacità logiche e di pensiero
13. Bambini che mostrano atteggiamenti autolesivi e distruttivi, che di fanno spesso male incidentalmente e sembrano incapaci di evitare i pericoli
14. Bambini che mostrano un comportamento disturbato nei confronti del cibo (anoressia, bulimia, tendenza a non mangiare la merenda portata da casa, rubare il cibo dal piatto degli altri, mangiare compulsivamente ...)
15. Bambini assenti regolarmente i giorni delle visite mediche
16. Bambini che si lamentano o si rifiutano di fare attività fisica perché gli provoca dolore e disagio

Trascuratezza e grave negligenza

Segni fisici della trascuratezza

Carenza di cure igieniche:

1. bambini vestiti in modo consistentemente inappropriato alla stagione, con vestiti troppo larghi o troppo stretti inadatti a proteggerli dal freddo o dal caldo
2. bambini regolarmente sporchi, che puzzano, che si lavano raramente fino al punto di avere problemi nei rapporti con i compagni
3. infiammazioni cutanee da pannolino e mancanza di igiene
4. distensione addominale e chiazze di calvizie in bambini piccoli lasciati sempre sdraiati nella stessa posizione

Assenza o carenza di cure sanitarie:

1. bambini affetti da pidocchi o altri parassiti che non vengono curati
2. bambini con problemi dentali, acustici o visivi che non vengono curati
3. bambini che non vengono vaccinati regolarmente o sottoposti ai controlli medici necessari
4. Scottature o malattie bronchiali e polmonari dovute a eccessiva esposizione al caldo o al freddo
5. Carenza del sistema immunitario
6. Disidratazione e/ o malnutrizione
7. Deficit nella crescita (failure to thrive)
8. Ritardo mentale dovuto a carenza di stimoli
9. Incidenti domestici ripetuti
10. Ripetuti controlli medici e/o ricoveri ospedalieri (Hospital shopping - sindrome di Munchausen per procura)

Segni comportamentali della trascuratezza

Difficoltà nel condurre una normale vita scolastica:

1. bambini spesso stanchi o che si addormentano in classe perché vanno a letto molto tardi o non dormono di notte (stanchezza permanente e disattenzione)
2. disattenzione, svogliatezza, incapacità o difficoltà nel fare o terminare i compiti

3. bambini che distruggono materiale scolastico e rubano ai compagni
4. bambini che mostrano di avere sempre fame, che elemosinano il cibo o rubano le merende ad altri bambini

Assenza o carenza di accudimento:

1. bambini che rimangono a casa per accudire ai fratelli e fanno frequenti assenze scolastiche senza reale malattia
2. bambini molto piccoli affidati alle cure di fratelli o sorelle maggiori di poco più grandi
3. bambini che gironzolano a lungo nei dintorni della scuola anche dopo l'orario di chiusura
4. bambini abitualmente in ritardo o che vanno a casa prima lamentando sintomi o disturbi
5. Problemi o ritardi nel linguaggio
6. Uso precoce di droga o alcool
7. Atti di vandalismo e di piccola delinquenza
8. Ricerca di affetto e attenzione da estranei, esibizionismo
9. Iperautonomia, chiusura, rifiuto di aiuto
10. Passività, apatia

Abuso sessuale

Segni fisici dell'abuso sessuale

1. Ferite, contusioni, graffi (anche lievi) non accidentali ai genitali, al seno, sulle cosce, al sedere
2. Ferite anali, dilatazione dell'ano, insufficiente tono sfinterico
3. Presenza di liquido seminale sul corpo o sugli indumenti
4. Indumenti intimi lacerati o macchiati di sangue
5. Ferite alla bocca o in gola, infiammazioni e infezioni
6. Perdite vaginali, dolori e infiammazioni della zona genitale
7. Presenza di malattie sessualmente trasmissibili
8. Gravidanze molto precoci (di cui viene tenuta nascosta la paternità)
9. Difficoltà nel camminare, nel fare attività fisica o nel sedersi

Segni comportamentali dell'abuso sessuale

1. Problemi emozionali come improvvisi cambi di umore, sensi di colpa e di ansia, di vergogna, di impotenza, passività, pianti improvvisi
2. Alterazioni delle abitudini alimentari (anoressia, bulimia)
3. Inadempienza scolastica e assenze scolastiche ingiustificate
4. Crollo nel rendimento scolastico
5. Tentativi di suicidio, fughe da casa, abuso di sostanze stupefacenti e alcool
6. Fobie, malesseri psicosomatici, atteggiamenti isterici
7. Disturbi del sonno
8. Paura degli adulti o atteggiamento seduttivo, spesso sessualizzato, nei loro confronti Incapacità di stabilire relazioni positive con i compagni, isolamento sociale Atteggiamenti ribelli, provocatori
9. Enuresi
10. Depressione, malinconia, angoscia, incubi, ossessioni
11. Autolesionismo
12. Masturbazione compulsiva, dolorosa, intrusiva

13. Confidenze relative all'aver subito avances o abusi sessuali
14. Disegni o atti che suggeriscono la conoscenza di esperienze sessuali inappropriate all'età (in particolare in bambini piccoli)
15. Rifiuto delle visite mediche di screening o di spogliarsi per la partecipazione ad attività sportive
16. Negli adolescenti: promiscuità sessuale, prostituzione, gravidanze precoci

Maltrattamento psicologico

Segni comportamentali del maltrattamento psicologico

1. Scarsissima stima di sé oppure, all'opposto, enorme e non realistica stima di sé.
2. Apparente maturità: il bambino vuole assumere ad ogni costo il ruolo di adulto.
3. Bambino infelice, che parla poco, che si tiene tutto dentro.
4. Bambino dai comportamenti rigidi e controllati, senza fantasie, nei discorsi e nei giochi.
5. Bambino che fa di tutto, continuamente, per attirare l'attenzione su di sé; bambino che passa da richieste troppo esigenti ad atteggiamenti di sottomissione per compiacere l'adulto.
6. Bambino molto agitato, con sogni spaventosi e terrori notturni, bambino già grande che "fa la pipì" nel letto.
7. Bambino con comportamenti distruttivi e crudeli, bambino impulsivo con comportamenti di sfida.
8. Bambino con abitudini monotone, ripetitive o strane per la sua età (dondolarsi ripetuto, tic, masturbazione molto frequente ...).

Conseguenze della Violenza Assisitata

1. Ansia e/o paura
2. Vergogna e/o scarsa autostima
3. Depressione
4. Aggressività / aggressività sessuale
5. Scarso rendimento scolastico
6. Scarse abilità sociali
7. Difficoltà di relazione con i pari
8. Disturbi da deficit dell'attenzione
9. Iperattività
10. Passività
11. Ritiro sociale
12. Comportamenti regressivi
13. Crudeltà verso i pari e i più deboli
14. Crudeltà verso gli animali
15. Comportamenti adultizzati
16. Tendenza ad essere vittimizzati
17. Disturbi del sonno
18. Disturbi alimentari
19. Danni fisici diretti
20. Ritardo dello sviluppo

Conseguenze a lungo termine

1. Paura
2. Impotenza
3. Senso di colpa
4. Vergogna
5. Stigmatizzazione
6. Bassa autostima
7. Distacco emotivo
8. Depressione
9. Disturbi d'ansia, alimentari, di personalità
10. Difficoltà controllo emotivo (impulsività, aggressività, passività, dipendenza)
11. Sintomi somatici e dissociativi
12. Abuso di sostanze
13. Difficoltà genitoriali
14. Trascuratezza fisica ed emotiva
15. Violenza fisica, psicologica e sessuale ai danni di partner, figli e/o terze persone

Indicatori di maltrattamento nel comportamento dei genitori

1. Ignorano i loro bambini quando piangono o reagiscono con estrema impazienza
2. Parlano dei loro figli come di bambini molto cattivi diversi da tutti gli altri
3. Mostrano distacco
4. Mostrano reazioni inappropriate alla situazione (eccessiva o scarsa preoccupazione)
5. Hanno aspettative irrealistiche nei confronti dei figli
6. Sembrano avere comportamenti irrazionali
7. Sembrano essere crudeli o sadici o mancanti di senso di rimorso Mostrano perdita di controllo o forte timore di perderlo
8. Usano droga o alcool
9. Si lamentano di non avere nessuno che li aiuta
10. Sono riluttanti a dare informazioni
11. Riferiscono di essere cresciuti in un ambiente violento, giustificandolo
12. Raccontano o danno versioni contraddittorie rispetto agli incidenti del bambino
13. Attribuiscono le cause del maltrattamento ai fratelli o agli altri bambini
14. Ritardano nell'apportare le cure mediche necessarie
15. Si lamentano in continuazione di altri problemi non collegati all'abuso o ai loro bambini
16. Sono contrari e reattivi di fronte all'idea di ricorrere al medico
17. Tendono a portare "testimoni" per provare le loro versioni
18. Riferiscono di incidenti e ferite ripetute
19. Rifiutano il loro consenso ad approfondimenti diagnostici
20. Hospital Shopping

Cosa non fare... Cosa puoi fare ...

A cura di *Claudio Foti*

Cosa non fare...

1) Non fare finta di niente, non voltarti dall'altra parte. Non scordarti dei segnali di disagio e degli occhi sofferenti di un bambino. Non dimenticare i messaggi di protesta, le richieste di aiuto dei più deboli. Non fuggire dalla tua responsabilità, non avere fretta a scaricare il problema, trovando magari delle scuse dicendo che non ti riguarda e che dovrebbero essere soltanto gli altri a fare qualcosa per quel bambino. Forse anche tu puoi fare qualcosa!

2) Non scartare subito l'ipotesi del maltrattamento. Il maltrattamento anche se non ci piace esiste. È un fenomeno socialmente diffuso, vecchio come il mondo. È un fenomeno che nasce dalla differenza di potere, di capacità e di esperienza dei più grandi nei confronti dei più piccoli. È un fenomeno che si rinnova in forme sempre diverse anche nella nostra società tecnologica. Il progresso economico e culturale non elimina il rischio di una violenza diffusa dei più forti sui più deboli ed inesperti.

3) Non avere fretta di arrivare ad una conclusione. Il maltrattamento è un fatto complesso e delicato. Non fermarti su un unico indicatore di maltrattamento, per concludere subito che il bambino ha subito violenza. Non cercare a tutti i costi di dimostrare un'idea che ti sei fatto. Tieni aperto il dubbio e cerca di parlarne con altre persone, meglio se competenti

4) Non pretendere di fare tutto tu. I problemi sono complicati. Ricorda che non sei onnipotente. Talvolta basta il tuo impegno, ma in alcuni casi non puoi farcela da solo, altrimenti combini pasticci. In alcuni casi occorrono diverse figure professionali per aiutare un bambino: sono necessari non solo i genitori, ma anche l'insegnante, l'assistente sociale, lo psicologo, il medico e talvolta anche il giudice minorile.

5) Non confondere un genitore maltrattante con un genitore inadeguato o in difficoltà. Nel primo caso bisogna in primo luogo cercare di proteggere il bambino, perché l'atteggiamento continuativo del genitore è violento, strumentale, gravemente trascurante e procura molti danni al bambino. Nel secondo caso bisogna innanzitutto sostenere il genitore.

6) Non dimenticare mai le ragioni dei più deboli, cioè dei bambini. Soprattutto se ci si trova di fronte ad una violenza e se è stata fatta una diagnosi precisa di maltrattamento. I bambini sono gli ultimi a nascere e spesso sono gli ultimi ad essere considerati.

7) Non sentirti superiore se ti trovi di fronte a genitori inadeguati. Cerca di comprendere ed aiutare piuttosto che colpevolizzare o giudicare in termini morali i genitori in difficoltà. In diversi casi assumere un atteggiamento di condanna verso i genitori o verso gli educatori inadeguati è controproducente e pericoloso.

Cosa puoi fare ...

1) Dai tempo ed attenzione al bambino. I bambini si fidano con adulti che dedicano del tempo e mostrano vicinanza emotiva al bambino. Cerca di dare importanza al bambino e fai in modo che esprima il suo punto di vista, i suoi sentimenti, i suoi problemi, i suoi bisogni, senza mettergli addosso il tuo punto di vista, i tuoi sentimenti, i tuoi bisogni.

2) Dai ascolto. Dai al bambino la possibilità di parlare del suo problema, cerca di rassicurarlo sulla tua disponibilità nei suoi confronti. Se tu affronti con lui i suoi problemi, non è vero che lo fai soffrire. Anzi: in genere gli fai piacere, perché non lo lasci solo con le sue difficoltà. In genere è l'adulto che sta male ad avvicinarsi alla sofferenza di un bambino. I bambini hanno molto bisogno di parlare dei loro problemi con gli adulti.

3) Prendi tempo per pensare. Prima di prendere delle iniziative prenditi un po' di tempo per pensare a quale sia la soluzione migliore per risolvere il problema del bambino che hai vicino, consigliati con una persona della quale ti fidi. Ma attenzione: il tempo per pensare non deve trasformarsi in un'occasione per dimenticare o rinviare il problema.

4) Chiedi aiuto. È necessaria una discussione con altre persone e soprattutto con figure professionalmente esperte. Cerca un parere e un sostegno in operatori nel campo psicologico, sociale e medico che abbiano esperienza ma anche sensibilità per i bisogni dei bambini. Cerca comunque aiuto nel servizio sociale, fra i medici, gli psicologi e gli insegnanti.

5) Cerca un familiare che stia dalla parte del bambino. Cerca di individuare all'interno della famiglia del bambino anche una sola persona disposta a fare qualcosa per lui. Attenzione! Non parlando con la famiglia del bambino, nel caso di un sospetto abuso sessuale che si consuma in famiglia e se sono gli stessi genitori ad usare violenza contro di lui, potresti anche peggiorare la situazione del piccolo che tu hai intenzione di proteggere.

6) Osserva e raccogli gli indicatori e le situazioni di malessere del bambino. Non è tuo compito acquisire le prove della violenza ai danni del bambino. Dal tuo angolo di visuale è impossibile raccogliere queste prove, anche se la violenza fosse presente in forme gravi. Il tuo compito è quello di riferire a chi di dovere i fatti preoccupanti e ripetuti che potrebbero far sospettare una violenza ai danni di un bambino.

7) Prenditi la responsabilità di una segnalazione. Se la sofferenza del bambino è molto grave e non riesci a trovare un'altra soluzione per far cessare questa sofferenza, fai la segnalazione alle istituzioni competenti, il servizio sociale o l'autorità giudiziaria. Nei casi di abuso sessuale o di grave maltrattamento fisico la segnalazione è l'unica soluzione possibile.

Parte terza - Il maltrattamento e la legge

La legge sulla violenza sessuale ai danni dei minori e sulla prostituzione minorile. Breve guida per gli operatori

a cura di *Maria Cristina Bruno Voena*

Definizioni

Notizia di reato

Si intende la narrazione, diretta o indiretta nel corso di dichiarazioni, o la rappresentazione in un documento, di un fatto che costituisce reato, o ancora la deduzione sulla base di elementi reali diretti (ad es. tracce su cose o persone, oggetti, etc.) che un reato è stato commesso.

Reati procedibili d'ufficio

Sono tali quei reati in cui non vi è bisogno della denuncia da parte della persona offesa perché l'Autorità giudiziaria possa procedere, risultando sufficiente che al magistrato pervenga la notizia di reato.

Reati procedibili a querela

Sono tali quei reati che, senza la *querela* della persona che li ha subiti, non possono essere perseguiti dall'Autorità Giudiziaria. La querela è la dichiarazione di volontà con la quale la persona offesa chiede all'Autorità Giudiziaria l'accertamento della responsabilità penale del *soggetto querelato* in ordine al fatto denunciato.

Obbligo di denuncia

Riguarda coloro che rivestono la qualifica di Pubblici Ufficiali o Incaricati di pubblico servizio i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, sono venuti a conoscenza di un reato perseguibile d'ufficio: ciò comporta che in tali casi la notizia di reato deve essere da loro trasmessa per iscritto e senza ritardo all'Autorità competente, *anche quando non sia individuata la persona cui il reato è attribuito*. La violazione dell'Obbligo di denuncia è penalmente sanzionata. Sono da considerarsi Pubblici Ufficiali (Art. 331 c.p.) o Incaricati di Pubblico servizio (art. 334 c.p.) senz'altro tutti gli operatori sanitari e assistenziali nelle strutture pubbliche, a prescindere dal tipo di rapporto di servizio instaurato; nonché gli insegnanti delle scuole pubbliche o private convenzionate.

La legge impone al denunciante di fornire all'autorità giudiziaria elementi idonei a corroborare l'ipotesi prospettata, in modo da consentire l'espletamento di indagini mirate, pur nel rispetto dell'obbligo di provvedere "senza ritardo", cioè nei primi giorni successivi all'emersione della notizia di reato. Il denunciante non deve svolgere indagini, né effettuare valutazioni sull'attendibilità del fatto, ma deve agire in modo da evitare ogni rischio di inquinamento della prova

Obbligo di referto

È l'obbligo, penalmente sanzionato dall'Art. 365 c.p., che riguarda coloro che esercitano una professione sanitaria e che vengono a conoscenza, prestando la loro opera o assistenza, di casi che possono avere i carat-

teri di reato procedibile d'ufficio. L'obbligo non sussiste solo nel caso in cui il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

N.B. L'esercente la professione sanitaria che sia anche Pubblico Ufficiale o Incaricato di pubblico servizio (es. nel S.S.N.) è tenuto a presentare denuncia, essendo a lui applicabile il disposto degli artt. 331 o 334 c.p.

A giustificazione della mancata osservanza dell'obbligo di referto o di denuncia non vale opporre il segreto professionale, riconosciuto dall'art. 200 c.p.p. soltanto entro limiti bene definiti.

Più delicato è il problema della conciliabilità, sotto il profilo deontologico, tra obbligo di denuncia o di referto e obbligo del segreto. Sul punto non esiste un'interpretazione autentica delle norme contenute nei rispettivi Codici deontologici da parte dei singoli Ordini professionali.

Riferimenti giuridici				
	Riferimenti giuridici	Procedibilità	Obbligo di denuncia	Obbligo di referto
Violenza fisica	Maltrattamenti in famiglia (Art: 572 c.p.)	D'ufficio	Si	Si
	Violenza privata (art.610 c.p.)	D'ufficio	Si	Si
	Abuso di mezzi di correzione o di disciplina	D'ufficio	Si	Si
	Lesioni (art. 582 c.p.)	A querela se determina malattia di durata inferiore ai 20 giorni	No	No
		D'ufficio se di durata superiore ai 20 giorni	Si	Si
	Percosse (art. 581 c.p.)	A querela se determina malattia di durata inferiore ai 20 giorni	No	No
D'ufficio se di durata superiore ai 20 giorni		Si	Si	
Incuria Discuria Ipercurea	Inosservanza degli obblighi di assistenza familiare (Art. 570 c.p.) Norme relative alla decadenza della potestà quando il genitore viola, trascura i doveri ad essa inerenti (Art. 330 c.c.) o abuso dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio			

Parallelamente al procedimento penale che si instaura laddove sussistano le violazioni di cui sopra, volto all'individuazione e alla punizione del reo, si apre, davanti al tribunale per i minorenni, un giudizio a tutela degli interessi del minore. Il tribunale per i minorenni può, ove ne ravvisi gli estremi, dichiarare la decadenza dalla potestà del genitore che viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio (Art. 330 C.C.); ovvero limitarne la potestà quando la condotta non sia tale da dare luogo alla pronuncia della decadenza, ma appaia, comunque, pregiudizievole al figlio (Art. 333 C.C.)

Riferimenti giuridici nei casi di abuso sessuale	
Riferimenti giuridici Lg. 66/1996	Procedibilità
<p><i>Violenza sessuale (Art. 609-bis c.p.)</i> Comprende ogni comportamento, violento o minaccioso o compiuto con abuso di autorità, con il quale si costringe qualcuno a subire o a compiere atti sessuali</p>	<p>Di norma a querela, non revocabile, presentata entro sei mesi</p> <p>D'ufficio se:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. fatto compiuto ai danni di un minore di 14 anni; 2. fatto compiuto da un ascendente, da un genitore, anche adottivo, dal coniuge o convivente di essi, da adulto cui il minore è affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia (insegnanti, educatori...); 3. fatto compiuto da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle sue funzioni; 4. fatto che concorre con altro procedibile d'ufficio (es. violenza privata, maltrattamento, lesioni gravi o gravissime, sequestro di persona, ecc.).
<p><i>Atti sessuali con minorenne (Art. 609-quarter c.p.)</i> Commette tale reato chi compie atti sessuali, con violenza o minaccia, con un minore di anni 14; oppure un minore di anni 16, quando l'autore ne sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui il minore stesso è affidato per ragioni di cura, educazione ecc., ovvero abbia con il minore una relazione di convivenza.</p>	<p>Di norma a querela, non revocabile</p> <p>D'ufficio se:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. fatto compiuto ai danni di minore di anni 10; 2. fatto compiuto da un ascendente, da un genitore, anche adottivo, dal coniuge o convivente di essi, da adulto cui il minore è affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia (insegnanti, educatori...); 3. fatto compiuto da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle sue funzioni; <p>fatto che concorre con altro procedibile d'ufficio (es. violenza privata, maltrattamento, lesioni gravi o gravissime, sequestro di persona, ecc.).</p>
<p><i>Rapporti sessuali tra minori (Art. 609-quarter c.p.)</i> Non è punibile il minorenne che compia atti sessuali con altro minorenne consenziente che abbia compiuto 13 anni se la differenza di età tra i due minori non sia superiore ai 3 anni</p>	<p>Di norma a querela, non revocabile, nei casi che non rientrano nell'ipotesi di non punibilità.</p>
<p><i>Corruzione di minorenne (Art. 609-quinquies c.p.)</i> Gli atti sessuali sono commessi in presenza di minore di anni 14 al fine di farlo assistere.</p>	<p>D'ufficio</p>
<p><i>Violenza sessuale di gruppo (Art. 609-octies c.p.)</i></p>	<p>D'ufficio</p>

Aspetti salienti

a) La legge 15 febbraio 1996, n. 66 modifica sostanzialmente la disciplina dei reati di violenza sessuale contenuta nel codice penale del 1930: le singole fattispecie divengono delitti contro la libertà personale e ai minori che ne sono vittime è riconosciuto il diritto al rispetto dell'integrità psicofisica nel corso del giudizio che li vede tristi vittime-testimoni della violenza subita, pur all'interno di un contesto - il processo penale - che è costruito a misura di adulto ed il cui fulcro è costituito dalla figura dell'imputato-indagato.

b) Ne conseguono: 1) la possibilità, per il minore, di essere sentito - se del caso, in audizione protetta, con l'ausilio di esperti e strumenti tecnici - mediante incidente probatorio nella fase dell'istruttoria preliminare, evitandogli, così, ove possibile, la ripetizione della testimonianza nella fase dibattimentale; 2) l'obbligatorietà di svolgere il dibattimento a porte chiuse laddove parte offesa del procedimento sia un minore..

c) Grande rilievo assume l'art. 609-decies, laddove prevede che il procuratore della Repubblica dia notizia al Tribunale per i Minorenni dei procedimenti in danno di minori, contemplando, in particolare, l'attività di assistenza dei servizi territoriali dei quali "si avvale l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento".

I protocolli d'intesa

Col proposito di realizzare gli obiettivi perseguiti dall'art. 609-decies, in alcune realtà italiane sono stati redatti "Protocolli d'intesa" tra i Comuni, le ASL e le scuole, con l'obiettivo di dare vita ad un intervento concertato tra le varie istituzioni. E' stata, così, creata una rete di intervento che, pur con le difficoltà che spesso nascono dalla collaborazione tra organi caratterizzati da tempi di intervento e finalità differenti, ha inteso operare "la definizione di indicazioni precise sulle modalità di rivelazione, segnalazione e presa in carico di casi di sospetto abuso e maltrattamento ai danni di minori", con l'obiettivo di giungere alla prevenzione del fenomeno, alla presa in carico "efficace e integrata del caso conclamato e delle situazioni sospette", al "trattamento tempestivo della patologia familiare, se esistente", alla "protezione adeguata del minore sia nei confronti della situazione subita, sia nel corso di ogni procedimento ad essa connesso" (Linee guida per la segnalazione e la presa in carico dei casi abuso sessuale, Delibera n. 42 del 2 maggio 2000 della Regione Piemonte).

Riferimenti giuridici nei casi di sfruttamento della prostituzione minorile	
Riferimenti giuridici Lg. 269/1998	Procedibilità
<i>Prostituzione minorile (Art.600-bis c.p.)</i> a) commette reato chiunque induca, favorisca o sfrutti a fini di prostituzione persona minore di anni 18; b) è punito chi compie atti sessuali in cambio di denaro o di altra utilità economica con minore tra 14 e 16 anni (al di sotto dei 14 anni si rientra nel reato di atti sessuali con minorenne di cui all'Art. 609-quarter).	D'ufficio N.B. obbligo per il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che abbia notizia che un minore di anni 18 esercita la prostituzione di darne immediata notizia alla Procura della Repubblica c/o TM.
<i>Pornografia minorile (Art. 600-ter c.p.)</i> a) commette il reato chi sfrutta un minore di anni 18 al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre o commerciare materiale pornografico; b) commette reato anche chi, al di fuori delle ipotesi previste al punto precedente, distribuisce, divulga o pubblicizza, anche per via telematica (Internet), materiale pornografico riguardante mino-	D'ufficio

ri oppure distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di essi; c) commette reato anche chi, al di fuori delle ipotesi previste nei punti precedenti, consapevolmente cede ad altri (anche a titolo gratuito) materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori.	
Detenzione di materiale pornografico (Art. 600-quarter c.p.) Commette reato chi consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico riguardante minori.	D'ufficio
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art.600-quinquies c.p.) Commette reato chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danni di minori o comunque comprendenti tali attività.	D'ufficio
Tratta di minori (Art.601, comma 2,c.p.) É punibile chi commette tratta o comunque fa commercio di minori al fine di indurli alla prostituzione. La tratta comprende ogni atto di cattura, acquisto o cessione di individuo per ridurlo in schiavitù; ogni atto di acquisto di schiavo per venderlo o scambiarlo; ogni atto di cessione per vendita o scambio di schiavo acquistato, per essere venduto o scambiato; ogni atto di commercio o di trasporto di schiavi (Art.1 n°2 Convenzione di Ginevra, 1926)	D'ufficio
<p>Aggravanti Lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale sono puniti in modo più grave se:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il fatto è compiuto in danno di minore di 14 anni 2. il fatto è commesso in danno di minore in stato di infermità o minorazione psichica; 3. il fatto è commesso con violenza o minaccia. <p>Inoltre lo sfruttamento della prostituzione e della pornografia sono puniti in modo più grave se: il fatto è commesso da un ascendente , dal genitore, anche adottivo , dal loro coniuge o convivente, o affine entro il 2° grado , da parenti entro il 4° grado, da tutore , o persona cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, istruzione, educazione, custodia, vigilanza o lavoro</p>	

Aspetti salienti

- a) Anche la Legge 269/1998, sul filone della 66/1996, riconosce al minore il diritto al rispetto dell'integrità psicofisica nel corso del giudizio che lo vede coinvolto nella sua qualità di vittima-testimone.
- b) Ne conseguono : 1) la possibilità, per il minore, di essere sentito - se del caso, in audizione protetta, con l'ausilio di esperti e strumenti tecnici - mediante incidente probatorio nella fase dell'istruttoria preliminare, evitandogli, così, ove possibile, la ripetizione della testimonianza nella fase dibattimentale; 2) l'obbligatorietà di svolgere il dibattimento a porte chiuse laddove parte offesa del procedimento sia un minore; 3) l'obbligo di tutelare la privacy del minore, mantenendone segrete le generalità e l'immagine.
- c) Le fattispecie ex- artt. 600 bis co. I, 600- ter co. I e II e 600- quinquies c.p. prevedono l'arresto obbligatorio in flagranza di reato.
- d) E' ampliata la possibilità di procedere ad intercettazioni telefoniche
- e) E' previsto un fondo per programmi di prevenzione, assistenza e recupero sia delle vittime sia, in parte, dei colpevoli.
- f) I reati di cui alla legge in esame sono punibili anche quando il fatto è compiuto all'estero da cittadino ita-

liano o da cittadino straniero in concorso con un italiano, ovvero in danno di cittadino italiano.

L'art. 403 c.c.: l'allontanamento del minore

“Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione”.

La norma prevede un intervento d'urgenza della pubblica autorità e degli organi di protezione dell'infanzia, relativo alla collocazione del minore in un luogo sicuro. Il collocamento in questione deve essere disposto dalla pubblica autorità nei soli casi di necessità ed urgenza ed ha il carattere della provvisorietà. Per pubblica autorità s'intende, oltre all'autorità di pubblica sicurezza, anche l'autorità da cui dipende uno degli “organi di protezione dell'infanzia” indicati nella norma, vale a dire, il sindaco o l'assessore alle politiche sociali o all'assistenza.

Tale intervento dovrà avvenire tramite il servizio sociale locale; ai servizi l'autorità dovrà rivolgersi al fine di ottenere l'indicazione di persone o istituti idonei ad accogliere il minore e dovrà di regola incaricarli dell'esecuzione del provvedimento.

Naturalmente poi l'autorità che provvede o i servizi che collaborano con essa, ha l'obbligo di riferire con urgenza al più presto al Tribunale per i minorenni sulle condizioni del minore collocato e il Tribunale potrà quindi emanare i provvedimenti che incidono sulla potestà dei genitori (art.330-333-336 c.c.) o quelli sull'affidamento familiare (art.4-10 1. sull'adozione).

Infatti, va ricordato come l'art. 403 non debba considerarsi superato con l'entrata in vigore della legge sull'affidamento familiare in quanto esso prevede un intervento d'urgenza della pubblica autorità che può precedere l'affidamento regolato da tale legge.

La legge 154/2001: misure contro la violenza nelle relazioni familiari.

Sino all'entrata in vigore della Legge 154/01, l'unico strumento a disposizione dell'Autorità giudiziaria e, in prima battuta, degli stessi Servizi socio-assistenziali, è consistito nel disporre l'allontanamento dal proprio nucleo familiare del minore ritenuto vittima di maltrattamento o abuso sessuale intra-familiare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 403 c.c.

Con la legge 154/2001 – e le successive modifiche -, intitolata “Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”, si è finalmente concretizzato un nuovo sistema di protezione del minore vittima di maltrattamenti. In particolare, l'art. 2, che introduce gli artt. 342-bis e 342-ter c.c., stabilisce che il giudice civile, laddove si configuri una condotta che possa recare “grave pregiudizio all'integrità fisica o morale”, ovvero “alla libertà” del minore, può ordinare a chi ha tenuto la condotta pregiudizievole, “la cessazione della stessa condotta e disporre l'allontanamento dalla casa familiare del (...) convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole”.

Del pari, l'art. 1 della legge in esame, introduttiva degli artt. 291 co. II e 282-bis c.p., attribuisce al giudice penale il potere di disporre, su richiesta del p.m., nell'interesse della parte offesa, la misura cautelare consistente nell'immediato allontanamento del presunto autore della violenza, prevedendo, altresì, la corresponsione di un assegno a titolo di contributo per il mantenimento del minore .

L'ordine di protezione o la misura de qua non possono avere durata superiore a sei mesi e possono essere prorogate, su istanza di parte, per gravi motivi, per il tempo strettamente necessario.

Competenti all'emanazione del provvedimento in parola sono, dunque, il giudice penale, su istanza del pubblico ministero, od il giudice minorile.

La legge in esame sembra finalmente ispirarsi ai dettami della normativa internazionale a tutela

dell'infanzia, laddove, nelle ipotesi in cui gli operatori dei Servizi scolastici, assistenziali o sanitari abbiano segnalato la violenza o l'abuso intra-familiare riscontrando la presenza di un genitore c.d. "protettivo", si prevede che non sia più il minore ad essere allontanato dalla propria casa, con tutte le conseguenze psicologiche negative che si aggiungono a quelle già sopportate dalla piccola vittima. E', infatti, il presunto autore della violenza o dell'abuso che viene sottoposto alla misura dell'allontanamento, con prescrizione di lasciare immediatamente la casa, di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice, di non farvi rientro, di non avvicinarsi, in caso di esigenze di tutela per la sua incolumità fisica, a luoghi abitualmente frequentati dalla parte offesa (la scuola, la casa dei parenti prossimi etc.). La legge prevede, altresì, l'ingiunzione a pagare un assegno mensile di contributo al mantenimento della vittima, anche con obbligo di versamento diretto ad opera del datore di lavoro.

La segnalazione al Tribunale per i Minorenni: quando farla e perché

di Cesare Castellani

1. Il disagio del minore. Contesto civile e contesto penale

In una materia rispetto alla quale circolano opinioni molto diverse e si registra, tra i non addetti ai lavori, una certa qual confusione, ho pensato di fare cosa utile presentando una relazione con un taglio molto concreto e operativo.

Per gli insegnanti e gli altri operatori della scuola e per coloro che hanno più in generale compiti educativi il contatto con bambini/e che si trovano in situazioni di disagio familiare o che presentano difficoltà emotive, di apprendimento o di relazione è esperienza abbastanza frequente e, correttamente, in linea con le più recenti acquisizioni a livello psicologico, la funzione educativa viene sempre più intesa in termini ampi, coinvolgenti gli aspetti della relazione interpersonale, al di là degli obiettivi strettamente pedagogici o del puro e semplice rispetto dei programmi.

È molto importante, tuttavia, che, all'interno di situazioni che possono presentare indici di rischio assai variabili, l'insegnante o l'educatore che accompagnano il bambino nell'esperienza scolastica posseggano le conoscenze per poter distinguere tra caso e caso e per poter correttamente decidere se le difficoltà di un determinato minore possano essere affrontate esclusivamente con gli strumenti tipici della scuola (esemplificando: dialogo con i genitori, insegnante d'appoggio, interventi educativi differenziati) o se, vuoi per la gravità dei segnali di disagio, vuoi per l'esistenza di precisi obblighi di legge, sia indispensabile *coinvolgere* nell'intervento agenzie o istituzioni esterne al mondo scolastico e che hanno per finalità, utilizzando le necessarie competenze, la tutela dei minori di fronte ai limiti e alle carenze delle loro famiglie.

Nel trattare questi ultimi casi è importante comprendere un'ulteriore distinzione tra situazioni in cui il bambino può essere adeguatamente tutelato attraverso provvedimenti di natura **civile**, da parte del Tribunale per i minorenni, e altre, numericamente più circoscritte, ma in cui si presentano i maggiori problemi di intervento anche per l'operatore scolastico o socio-assistenziale, in cui, per la particolare gravità del pregiudizio a livello fisico o psichico, la tutela del minore va attuata anche con gli strumenti del processo **penale**, poiché egli appare come possibile vittima di un vero e proprio reato (ascrivibile, sovente, a figure genitoriali o parentali).

Si tratta di una distinzione assai rilevante poiché ad essa conseguono diversità, che verranno esaminate, sia nelle modalità dell'intervento a tutela, sia per quanto riguarda gli obblighi di natura legale da parte di chi riveste funzioni direttive o di insegnamento in ambito scolastico, sia di custodia, vigilanza o sostegno in contesti di servizio sociale.

2. Intervento socio assistenziale o segnalazione al Tribunale per i Minorenni ?

Procedendo per ordine di minor gravità, al primo livello si collocano le situazioni di disagio psicologico o affettivo del bambino che possono essere risolte con aiuti esterni all'ambiente scolastico tecnicamente qualificati (assistente sociale, psicologo, neuropsichiatra infantile, logopedista, educatore), ma per le quali non appare necessario, *almeno in una prima fase* coinvolgere il Tribunale per i Minorenni attraverso una segnalazione.

Si può fare cenno, per migliore chiarezza, ma senza la pretesa di essere esaustivi, a una casistica, ricorrente, in cui rientrano le famiglie che inviano a scuola i figli in condizioni di trascuratezza (dal punto di vista

igienico-sanitario o della cura alla persona) o che non sono sufficientemente attente alle loro esigenze educative e di regolare frequenza scolastica.

In questi casi gli operatori del servizio sociale debbono intervenire, se non altro per un approfondimento, poiché il minore può trovarsi già in situazione di pregiudizio, in presenza della quale deve aver luogo una presa in carico per migliorare le sue condizioni familiari di crescita.

Questo è infatti uno dei compiti fondamentali dell'ente assistenziale.

Se il progetto a livello psicosociale può essere realizzato con il *consenso* dei genitori esercenti la potestà i quali, opportunamente informati sulle difficoltà del figlio, diano prova di disponibilità a collaborare per il loro superamento, non è il caso di procedere alla segnalazione.

Se, viceversa, l'intervento di protezione non possa essere avviato o non possa stabilmente proseguire nel tempo a causa dell'opposizione o anche solo del disimpegno della famiglia *la segnalazione* al Tribunale per i minorenni deve essere inviata senza indugio.

In base alle leggi sul decentramento agli enti locali delle funzioni socioassistenziali (artt. 23 lett. C) D.P.R. 616/1977) il servizio sociale (presso il comune, o il consorzio di comuni o l'A.S.L., a seconda delle realtà territoriali) è tenuto a collaborare per gli interventi in favore di minorenni che si trovano in una situazione pregiudizievole a causa del comportamento dei genitori e che sono per tale motivo soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile (art. 333 e seguenti cod. civ.). Si tratta, dunque, di un vero e proprio dovere in capo agli operatori.

A questi il personale della scuola dovrà pertanto rivolgersi per provocare l'interessamento del giudice minorile.

Mi sembra importante aggiungere che non si dovrà esitare ad informare direttamente l'autorità giudiziaria qualora dal servizio sociale non giungano segnali di effettiva presa in carico della situazione e di elaborazione di un progetto. Non di rado, purtroppo, ci si trova di fronte a casi di inerzia degli operatori o ad atteggiamenti di rinvio nell'attesa, il più delle volte improduttiva, che la famiglia si modifichi con le proprie risorse.

La segnalazione va indirizzata, per la precisione, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, che ha il compito di "far iniziare", sulla base delle segnalazioni che *chiunque* può inviare, il procedimento a tutela del minore (assumendo la necessaria "iniziativa").

3. La composizione del Tribunale per i Minorenni

È opportuno fare qualche cenno sulla composizione del Tribunale per i minorenni e sulle sue regole di funzionamento.

Si tratta di un organo giudiziario che ha competenza su tutto il territorio regionale, i cui provvedimenti sono emessi da quattro giudici: due magistrati e due esperti in psicologia infantile, psichiatria, pedagogia o discipline analoghe.

Le decisioni vengono adottate a seguito di un'istruttoria, che consiste in una raccolta di informazioni sulla condizione familiare e personale del bambino o dell'adolescente. Si deve sempre procedere all'audizione dei genitori e dei parenti più significativi. Spesso vengono convocati, per un colloquio, operatori della scuola e dei servizi del territorio.

Esistono delle opinioni diffuse nella società, talora rafforzate dai mezzi di comunicazione, dei veri e propri pregiudizi sul ruolo dei Tribunali per i minorenni - mi riferisco all'eccessiva facilità con cui verrebbero "tolti" i minori alle famiglie - che vanno senz'altro demistificate.

La gamma delle decisioni che possono essere prese a tutela di un minore è molto ampia e si seguono criteri di gradualità, privilegiando, in primo luogo, gli interventi che tendono a migliorare le capacità dei genitori di svolgere i loro compiti di sostegno alla crescita dei figli.

Basti pensare alle "prescrizioni" di collaborare con gli operatori dei servizi, all'affiancamento dell'educatore o dell'assistente domiciliare, ai programmi di terapia familiare per aiutare i genitori ad essere più consapevoli delle esigenze dei figli sul piano affettivo e educativo.

Oltre alle limitazioni della potestà frequenti sono i casi di affidamento temporaneo a parenti che siano maggiormente in grado di rispondere ai bisogni del bambino.

Solo nei casi di estrema gravità e urgenza si ricorre all'allontanamento del minore. Non esiste alcun automatismo tra segnalazione del caso e allontanamento dalla famiglia. La segnalazione permette, innanzi tutto, di approfondire le condizioni familiari in cui il minore sta crescendo.

4. Il minore come possibile vittima di un reato. Norme giuridiche, dove e come fare una segnalazione

Più complesso è il discorso che riguarda i casi in cui il minore appare come possibile vittima di un reato.

Esemplificando le situazioni più ricorrenti, si tratterà di casi in cui il bambino presenta sul corpo segni di lesione personale: ecchimosi, lividi, graffi, tagli, bruciate, scottature.

Altri segnali possono far ipotizzare il coinvolgimento in attività di carattere sessuale: dolore, arrossamenti o piccole lesioni agli organi genitali, improvviso calo nel rendimento scolastico, forte e immotivata angoscia o chiusura in se stessi, fughe da casa per gli adolescenti, verbalizzazioni o atteggiamenti fortemente erotizzati o non consoni allo sviluppo di un minore di quella determinata età.

Vi sono poi le situazioni, non infrequenti, in cui è lo stesso protagonista (bambino/a) a raccontare, confidandosi con l'adulto, di essere coinvolto, all'interno della propria famiglia, in vicende, che assumono rilevanza penale e che impongono un'attenta verifica con gli strumenti del processo (percosse, punizioni corporali, violenze psicologiche, attività o rapporti sessuali, anche non completi, come masturbazione, assistenza a rapporti tra adulti, accesso a materiali pornografici).

Questa è la situazione più delicata poiché proprio in questi frangenti si verificano più facilmente omissioni o errori nelle modalità di intervento, che possono compromettere la successiva attività degli organi giudiziari.

La segnalazione - ma più corretto è parlare in questo caso di *denuncia* - del sospetto abuso sessuale o del maltrattamento costituisce, per l'insegnante o il direttore didattico o per gli operatori dei servizi locali, un atto obbligatorio, che espone a precise responsabilità, anche penali, in caso di omissione.

Tra le disposizioni di legge che regolano la materia vi è l'art. 331 cod. proc. pen., che stabilisce **l'obbligo di denuncia** per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio (funzioni che i soggetti sopra indicati rivestono certamente se operanti nella scuola, pubblica o privata che sia) per i reati procedibili d'ufficio. Le pene per chi omette la denuncia sono previste dagli artt. 361 - 362 cod. pen.

Per **reati procedibili d'ufficio** si intendono tutte quelle ipotesi criminose per le quali lo Stato è tenuto a perseguire il responsabile a prescindere dalla volontà dei privati titolari del diritto violato.

Va tenuto presente che, dopo le modifiche introdotte dalla legge 15 febbraio 1996 n. 66 sulla violenza sessuale, sono procedibili d'ufficio i più significativi e frequenti reati sessuali posti in essere ai danni di minori:

1. *attività sessuali* (anche in assenza di costrizione) con bambina o bambino che al momento del fatto non ha compiuto dieci anni (artt. 609 quater e septies cod. pen.), da chiunque commessi;
2. *violenze sessuali*, da chiunque commesse, quando a essere costretta a compiere o subire atti sessuali (con violenza o minaccia o abuso di autorità o abusando della sua condizione di inferiorità psichica o fisica) sia una persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici (artt. 609 bis, ter e septies cod. pen.);
3. *violenze sessuali* su persona che, al momento del fatto, non ha compiuto gli anni sedici, se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore o da persona a cui il minore è affidato per ragioni di cura, di istruzione, di vigilanza o di custodia (artt. 609 ter e septies cod. pen.).

Sono inoltre procedibili d'ufficio:

1. i *maltrattamenti in famiglia* (art. 572 cod. pen.) ossia le condotte non occasionali da parte del genitore o parente lesive dell'integrità fisica o psichica della persona appartenente alla famiglia; quei comportamenti "che rendano abitualmente dolorose le relazioni familiari", secondo una recente definizione della Corte di Cassazione (sentenza 16.10. 1992).
2. *l'abuso dei mezzi di correzione o disciplina* (art. 571 cod. pen.) consistenti nell'infliggere ai minori punizioni immotivate e che si pongono al di là dei poteri educativi riconosciuti ai genitori.

Vi è poi tutta una serie di altri reati, non solo in materia sessuale, che sono procedibili a querela, ossia su richiesta della vittima. Se si tratta di minorenni che ha compiuto almeno 14 anni egli può presentare perso-

nalmente la querela. Se più giovane deve provvedervi chi esercita la potestà, ossia, di regola, uno dei genitori (art. 120 cod.pen.).

In questi casi è bene ricordare gli artt. 121 cod. pen. e 338 cod. proc. pen., in base ai quali, in caso di conflitto di interessi con l'esercente la potestà (genitore), la querela può essere proposta da un curatore speciale, nominato dal giudice delle indagini preliminari su istanza del pubblico ministero o - importante - degli stessi enti che hanno per scopo "la cura, l'educazione, la custodia o l'assistenza dei minorenni".

È stato ben sottolineato nel recente Manuale di Diritto Minorile di Alfredo Carlo Moro che per i soggetti tenuti a presentare la denuncia può non essere facile distinguere tra reati procedibili d'ufficio o a querela di parte e che, pertanto, nel dubbio e per evitare di violare la legge, è opportuno che la denuncia venga sempre effettuata, lasciando al magistrato la delicata valutazione in ordine alla procedibilità, che, come affermato in una sentenza della Cassazione, non compete al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio.

Esiste inoltre la **possibilità di consultarsi, prima di procedere alla denuncia**, con l'autorità di polizia o con gli stessi giudici dei tribunali per i minorenni, ove è attivo, in molti casi, un servizio di consultazione ("giudice di turno") al quale ci si può rivolgere senza alcuna formalità.

È opportuno trattare ancora alcuni aspetti.

Quanto ai destinatari, **la denuncia va indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Penale e presso il Tribunale per i Minorenni**.

Spesso i timori e le perplessità degli operatori portano ad *omettere* le denunce o, tutt'al più, a rivolgersi solo all'assistente sociale. Orbene, se si hanno dubbi sulla fondatezza dell'abuso o del maltrattamento la segnalazione *va comunque inviata quantomeno al Tribunale per i minorenni*. Quest'ultimo potrà procedere ad una sommaria valutazione preliminare prima dell'invio all'autorità penale, decidendo, al limite, di occuparsi in via esclusiva del caso nelle ipotesi in cui il disagio del minore non porti a configurare in alcun modo la sussistenza di un reato.

Questo è un punto fondamentale: **l'operatore scolastico o socioassistenziale, non possono pensare di decidere da soli se la notizia è o meno fondata**, svolgendo una specie di miniprocesso per conto proprio, per valutare se valga la pena di intervenire e effettuare la segnalazione. Il problema non può essere affrontato in queste condizioni tenuto conto della complessità delle vicende familiari connesse all'abuso e del necessario tecnicismo delle valutazioni dei segnali di disagio e di attendibilità delle dichiarazioni del minorenne, riservate agli organi competenti.

Un diverso comportamento, oltre ad essere legalmente non corretto, può comportare irreparabile pregiudizio per le attività di approfondimento e indagine che dovranno essere comunque svolte in seguito dall'autorità giudiziaria.

La denuncia va effettuata **tempestivamente**: ogni ritardo esporrebbe infatti il minore al pericolo di subire nuove violenze. La denuncia deve avvenire **per iscritto** e assolutamente non in forma anonima. È bene tener presente che gli anonimi non possono essere utilizzati come prova dagli organi giudiziari.

La denuncia o la segnalazione, infine, debbono inoltre essere il più possibile obiettive, analitiche e descrivere fedelmente dichiarazioni, atteggiamenti e comportamenti personali del minore che, in seguito, possono risultare essenziali per valutarne la credibilità. Non deve essere trascurato alcuno dei sintomi o degli indizi a cui si è precedentemente fatto cenno. È buona norma compilare una specie di diario dei segnali di disagio del bambino.

Le iniziative di denuncia o segnalazione saranno più efficaci se assunte da tutti gli operatori scolastici che seguono il minore. Il confronto reciproco e la **collegialità delle iniziative** offrono maggiori garanzie a livello di emotività dell'operatore e proteggono contro le possibili reazioni della famiglia.

Una cautela fondamentale è altresì quella di **non informare i genitori** dei sospetti e delle iniziative che si stanno assumendo. I casi di abuso e maltrattamento fisico non possono, per le possibili implicazioni, essere trattati al pari di altre situazioni di pregiudizio o trascuratezza, in cui i servizi tendono comunque a preavvisare la famiglia della segnalazione al Tribunale.

Saranno l'autorità giudiziaria penale o civile a stabilire i tempi e le modalità più opportune e processualmente corrette per la comunicazione ai genitori. Un avvertimento intempestivo potrebbe determinare nuovi maltrattamenti per ritorsione (perché il minore si è lasciato andare a qualche confidenza) o pressioni sul medesimo per spingerlo alla ritrattazione.



CISMAI

**COORDINAMENTO ITALIANO DEI SERVIZI
CONTRO IL MALTRATTAMENTO E L'ABUSO ALL'INFANZIA**

La Dichiarazione di Consenso in tema di abuso sessuale all'infanzia (2001)

Nell'Assemblea nazionale del CISMAI tenutasi a Cosenza il 28 settembre 2001 sono state discusse e approvate le modifiche al documento, già ratificato nel marzo 1998, proposte dalla Commissione di Studio che, nel frattempo, ha continuato a raccogliere sullo stesso pareri e riflessioni. Il testo così articolato meglio assolve al compito di fornire linee-guida comuni per gli interventi degli operatori psico-socio-sanitari in relazione ai casi incontrati di abuso sessuale ai minori.

1) Definizione e caratteristiche

1.1 Che cos'è l'abuso sessuale?

- a) è il coinvolgimento di un minore, da parte di un partner preminente, in attività sessuali anche non caratterizzate da violenza esplicita
- b) è un fenomeno diffuso
- c) esso si configura sempre e comunque come un attacco confusivo e destabilizzante alla personalità del minore e al suo percorso evolutivo
- d) l'intensità e la qualità degli esiti dannosi derivano dal bilancio tra le caratteristiche dell'evento (precocità, frequenza, durata, gravità degli atti sessuali, relazione con l'abusante) e i fattori di protezione (risorse individuali della vittima, del suo ambiente familiare, interventi attivati nell'ambito psico-sociale, sanitario, giudiziario)

1.2 Conseguentemente, il danno è tanto maggiore quanto più:

- a) il fenomeno resta nascosto, o non viene riconosciuto
- b) non viene attivata protezione nel contesto primario e nel contesto sociale
- c) l'esperienza resta non verbalizzata e non elaborata
- d) viene mantenuta la relazione di dipendenza della vittima con chi nega l'abuso

2) Valutazione clinica

2.1 Per progettare adeguati e tempestivi interventi riparativi, è necessario sviluppare sistemi validi e affidabili per riconoscere il fenomeno

2.1.1 Va considerato che:

- a) il presunto persecutore quasi sempre nega
- b) spesso mancano evidenze fattuali e testimonianze esterne
- c) spesso la valutazione è centrata in modo principale o esclusivo sul bambino

2.1.2. Conseguentemente:

- a) in ogni caso la valutazione va effettuata in modo esteso e complesso, analizzando almeno tre aree: indicatori e segni fisici, indicatori e segni psicologici, racconti e affermazioni della presunta vittima

b) è opportuno salvaguardare, in ogni momento del percorso valutativo, la protezione fisica e psicologica del minore garantendo, se necessario, percorsi paralleli di intervento per lui e per i suoi familiari

c) la valutazione dovrà essere effettuata con modalità che ne riducano al minimo il possibile costo psicologico.

2.2 Indicatori e segni fisici

2.2.1 Va considerato che:

a) l'ipotesi di abuso sessuale va sempre presa in esame in presenza di lesioni, pur di carattere aspecifico, dell'area ano-genitale, e di altri segni rilevabili con esame obiettivo compatibili con l'ipotesi di abuso

b) i segni specifici (gravidanza, presenza di spermatozoi, malattie sessualmente trasmesse) sono rarissimi

c) l'assenza di lesioni non può mai portare il medico a escludere l'ipotesi di abuso, in quanto numerosi atti di abuso non lasciano segni fisici

2.2.2 Conseguentemente:

a) la visita medica va effettuata esclusivamente da medici specificamente competenti

b) le lesioni vanno valutate correttamente e completamente onde evitare la ripetizione delle indagini

2.3 Indicatori e segni psicologici:

2.3.1 Va considerato che:

a) l'ipotesi di abuso sessuale va tenuta presente di fronte a una vasta gamma di sintomi cognitivi, emotivi e comportamentali anche se aspecifici e anche in assenza di rivelazioni

b) le conoscenze sessuali improprie e i comportamenti sessualizzati sono riconosciuti come indicatori con maggior grado di specificità, ed esigono approfondimento

2.3.2 Conseguentemente è opportuno:

a) approfondire la conoscenza del mondo interno del bambino per dare significato alle espressioni sintomatiche

b) approfondire la conoscenza del contesto relazionale, per completare la comprensione del quadro individuale situandolo sia rispetto alla storia familiare del minore sia rispetto ai più ampi parametri di riferimento socio-culturali in cui il minore è inserito

c) adottare la procedura di ampliare il più possibile la raccolta anamnestica, attivando tutte le risorse utili in tal senso

2.4 Rivelazioni del minore

2.4.1 Va considerato che:

a) la rivelazione è la conseguenza della presa di contatto con la propria esperienza traumatica

b) per quanto si tratti di un passaggio positivo, esso comporta il rischio di una temporanea riacutizzazione della sofferenza: l'entità di tale rischio dipende dal grado di riconoscimento, nell'ambito delle relazioni familiari o comunque protettive, dei bisogni psicologici e fisici del bambino

c) quanto più il bambino è stato danneggiato dall'abuso, tanto più può essere compromessa la sua capacità di ricordare e raccontare

d) la rivelazione è un processo e passa per fasi che possono non risultare lineari e logiche

2.4.2 Conseguentemente:

a) la rivelazione va sempre raccolta e approfondita, anche se si presenta frammentaria, confusa, bizzarra

b) essa va accompagnata, mettendo in atto congrui interventi di protezione e sostegno

c) essendo l'abuso sessuale un fenomeno fortemente improntato dall'ingiunzione (esplicita o allusa) del segreto e del silenzio, e dall'attivazione di sentimenti che inibiscono la narrazione (quali colpa, vergogna, tradimento...), la raccolta delle rivelazioni dovrà accompagnarsi a una grande attenzione nell'evitare elementi di "suggestione negativa" (squalifiche, ripetizione di domande, confronto con dubbi e perplessità dell'adulto, ricatto morale)

d) sarà necessario porre grande cura anche nell'evitare elementi di "suggestione positiva" nel dialogo, sovrapponendo idee, ipotesi e sentimenti dell'adulto alla narrazione del bambino, anticipando situazioni o particolari che possano condizionare il minore e alterare l'acquisizione dei dati

3) Il minore nel percorso giudiziario

3.1 Per quanto riguarda l'eventuale ruolo del minore durante l'iter giudiziario, è utile considerare che:

- a) il minore somma interiormente tutte le occasioni in cui ha reso dichiarazioni circa l'esperienza traumatica o è stato sottoposto a procedure di validazione medica e/o psicologica, ravvisando nella richiesta di ripetizione delle prime e/o delle seconde un basso indice del credito ottenuto
- b) la sua capacità di rendere testimonianza dipende dal grado di elaborazione del trauma

3.2 Conseguentemente:

- a) è opportuno non moltiplicare tali procedure
- b) è imprescindibile garantire al minore effettive condizioni di protezione nei momenti in cui viene richiesto di rendere dichiarazioni circa l'abuso o è sottoposto ad indagini mediche e/o psicologiche
- c) è auspicabile che tali richieste vengano subordinate, nella scelta di tempi e modi, al rispetto del grado di elaborazione del trauma raggiunto dal minore
- d) è necessario tenere conto, nella valutazione della validità delle dichiarazioni, della loro contestualizzazione (tempi, modi, luoghi, interlocutori, aspetti emotivi)

4) Falsi positivi e falsi negativi

4.1 Non si hanno dati certi sulla quantità di falsi positivi. È utile considerare che:

- a) le difficoltà valutative in campo clinico e giudiziario e l'esistenza frequente di ritrattazioni si sommano e ampliano probabilmente l'area dei sospetti non comprovabili
- b) ritenere vero un sospetto infondato espone il bambino, i suoi familiari e chi è falsamente accusato a gravi conseguenze dannose; d'altra parte anche l'errore opposto provoca conseguenze altrettanto dannose
- c) la ritrattazione da parte di chi ha rivelato l'abuso non è di per sé indice certo né probabile di dichiarazioni non veritiere
- d) è stato individuato un numero limitato di dinamiche personali e relazionali che possono dare origine a falsi positivi
- e) le separazioni coniugali altamente conflittuali sono indicate come una condizione di particolare rischio per l'insorgenza di dichiarazioni non veritiere, ma possono essere anche occasioni che favoriscono rivelazioni autentiche

4.2 Conseguentemente:

- a) i professionisti dovranno adottare rigorose procedure diagnostiche, per evitare che i bambini vadano incontro a un'esperienza doppiamente traumatica (essere abusati e non trovare protezione) oppure a strumentalizzazione fortemente pregiudizievole
- b) il rischio di trovarsi di fronte a falsi positivi deve essere sempre preso in considerazione da chi si occupa di questa materia
- c) di fronte a tale rischio sarà necessario evitare un generico atteggiamento di dubbio, ma vagliare precise alternative diagnostiche
- d) è auspicabile un confronto puntuale e permanente tra esperti circa caratteristiche e frequenza di falsi positivi

5) Orientamenti del professionista

5.1 Quanto ai criteri di acquisizione e di esercizio delle competenze professionali di chi opera

nell'area dell'abuso sessuale ai minori, è utile considerare che:

- a) è auspicabile che tutti i professionisti di area medica e psicosociale che operano nel campo della cura e della tutela del minore, come pure quelli che svolgono funzione di consulenti giudiziari, abbiano acquisito competenze culturali e tecniche specifiche nel campo dell'età evolutiva, delle dinamiche individuali e familiari e delle peculiarità dell'abuso sessuale
- b) per tutte le professioni sanitarie o equiparate, l'obiettivo della protezione e della cura del minore, o comunque della salvaguardia delle esigenze cliniche dello stesso, è prioritario rispetto a qualsiasi altro obiettivo richiesto dalle circostanze, in accordo con le norme deontologiche
- c) va tuttavia tenuto conto del frequente incrocio tra esigenze cliniche ed esigenze giudiziarie

5.2 Conseguentemente:

- a) anche se l'intervento sul minore nasce in un quadro giudiziario, esso dovrà rispettare i criteri comunemente riconosciuti in ambito clinico
- b) in particolare, poiché la cura è il naturale sbocco della diagnosi, non può esistere controindicazione intrinseca a che lo stesso professionista svolga ambedue gli interventi, in qualsiasi quadro istituzionale siano stati richiesti
- c) è altresì necessario che il professionista, oltre a osservare con rigorosa consapevolezza le disposizioni giuridiche e deontologiche, si renda disponibile a portare il proprio contributo in ambito giudiziario, così come è opportuno che apprenda regole e linguaggio di tale ambito
- d) il professionista che opera con obiettivi clinici sceglierà responsabilmente gli strumenti e la documentazione del proprio operato che ritiene più opportuni, dando ovviamente conto dei criteri che utilizza a tal fine
- e) quando l'obiettivo è di natura giudiziaria, strumenti e documentazione verranno concordati con l'autorità competente, purché non in contrasto con le esigenze cliniche del minore
- f) va presa in considerazione l'eventualità che, in casi particolarmente complessi sul piano della prova giudiziaria, sia opportuno ricorrere a una pluralità di professionisti che si dividano gli interventi di tipo probatorio e di tipo clinico. È in ogni caso necessario che l'integrazione tra i professionisti renda minimo il disagio che tale organizzazione degli interventi può arrecare al minore.



Direzione Politiche Sociali
Settore Programmazione e promozione interventi
a sostegno della persona e della famiglia
e per la qualificazione socio-assistenziale

Deliberazione della Giunta Regionale 2 maggio 2000, n.42-29997

Approvazione linee guida per la segnalazione e la presa in carico dei casi di abuso e maltrattamento ai danni di minori da parte dei servizi socio-assistenziali e sanitari.

.....

La Giunta, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

d e l i b e r a

-di approvare, per le considerazioni in premessa descritte, le linee-guida per la segnalazione e la presa in carico dei casi di abuso sessuale e maltrattamento ai danni di minori, unitamente alla relativa premessa, di cui agli Allegati A e B, parte integrante alla presente Deliberazione;

-di prevedere che alla diffusione delle suddette linee-guida presso i servizi socio-assistenziali e sanitari competenti, nonché presso gli altri enti ed istituzioni coinvolte, si provvederà con apposite iniziative di carattere informativo-formativo, da avviarsi a cura della Direzione Regionale Politiche Sociali.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 65 dello Statuto.

ALLEGATO A

Premessa

Per abuso all'infanzia si intendono: "gli atti e le carenze che turbano gravemente i bambini e le bambine, attentano alla loro integrità corporea, al loro sviluppo fisico, affettivo, intellettuale e morale, le cui manifestazioni sono la trascuratezza e/o lesioni di ordine fisico e/o psichico e/o sessuale da parte di un familiare o di terzi" (IV Seminario Criminologico-Consiglio d'Europa, Strasburgo-1978).

Nel termine complessivo sono quindi compresi la trascuratezza, il maltrattamento fisico, il maltrattamento psicologico, l'abuso sessuale, la violenza assistita, lo sfruttamento del minore e la sindrome di Munchausen.

Per abuso sessuale si intende il coinvolgimento di un minore da parte di un partner preminente in attività sessuali anche non caratterizzate da violenza esplicita.

1. Caratteristiche del fenomeno

Il fenomeno del sospetto abuso e maltrattamento ai danni di minori:

-è sommerso: tende a richiamare attenzione soltanto quando assume un livello di gravità tale da causare danni spesso irrimediabili. E' necessario, quindi, porsi in un atteggiamento "attivo" per poterlo rilevare tempestivamente;

-è connesso ad un alto indice di occultamento;

-è pericoloso e richiede, pertanto, l'attivazione di adeguati interventi di protezione e tutela;

-è difficilmente rilevabile con sufficiente certezza, pertanto richiede una presa in carico anche delle situazioni dubbie;

-è complesso e multiproblematico: per cui si dovrà procedere ad una valutazione interdisciplinare congiunta;

-tende a cronicizzarsi, piuttosto che risolversi spontaneamente, per cui le azioni intraprese dovranno essere idonee e tempestive;

-viene spesso negato, in quanto la famiglia si sottrae all'intervento degli operatori: è necessario cercare di stabilire un terreno comunicativo, tenendo conto dell'atteggiamento di negazione della famiglia;

-si tratta spesso di una patologia familiare: la diagnosi e la terapia possono pertanto coinvolgere l'intero nucleo;

-tende a perpetuarsi: un bambino che subisce abusi e maltrattamenti ha maggiori probabilità di diventare a sua volta un genitore maltrattante e/o a sviluppare una patologia psichiatrica.

2. Obiettivi degli interventi e delle linee-guida

La definizione di indicazioni precise sulle modalità di rilevazione, segnalazione e presa in carico dei casi di sospetto abuso e maltrattamento ai danni di minori è volta al raggiungimento, a livello territoriale, dei seguenti obiettivi:

-prevenzione del fenomeno;

-presa in carico efficace ed integrata del caso conclamato e delle situazioni sospette;

-trattamento tempestivo della patologia familiare, se esistente;

-protezione adeguata del minore sia nei confronti della situazione subita, sia nel corso di ogni procedimento ad essa connesso.

3. La rete

• **La famiglia**

Il fenomeno del maltrattamento e dell'abuso sessuale in particolare, si manifesta, in Italia, in maniera prevalente nell'ambiente familiare¹, in situazioni dove, spesso, tale fenomeno è accompagnato da altri aspetti di problematicità e fattori di rischio e disagio sociale.

In questo contesto, le misure di tutela e protezione del minore dovranno accompagnarsi ad una valutazione sulle possibilità di recupero delle capacità genitoriali compromesse. In caso di prognosi positiva, verrà elaborato un progetto complessivo di aiuto al bambino ed alla sua famiglia, volto al ripristino delle relazioni genitoriali ed al rientro, qualora possibile ed opportuno, in prospettiva, del minore entro il contesto d'origine, nel caso in cui ne sia stato disposto l'allontanamento.

Eventuali attività tese a coinvolgere la famiglia nel riconoscimento dell'abuso e dei problemi che l'hanno provocato, in ogni caso, dovranno tener conto delle esigenze di indagine eventualmente in corso da parte delle Autorità Giudiziarie.

¹ Cfr. "Proposte d'intervento per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del maltrattamento", documento della Commissione Nazionale per il coordinamento degli interventi in materia di maltrattamenti, abusi e sfruttamento sessuale dei minori-Dipartimento Affari Sociali.

- **Gli operatori dei servizi sociali**

I servizi socio-assistenziali del territorio sono chiamati ad assicurare risposte di tutela della salute psico-fisica del minore presunta vittima di episodi di violenza. Secondo quanto meglio esplicitato entro le linee-guida regionali, essi sono tenuti ad attivare, in maniera integrata, le misure di tutela, presa in carico e sostegno del minore durante tutto il procedimento, comprese eventuali iniziative disposte dall'Autorità Giudiziaria competente, nonché quelle conseguenti e successive agli esiti del procedimento stesso.

Dai dati di letteratura che evidenziano come una percentuale significativa di casi si verifichi all'interno di nuclei noti ai servizi per motivazioni diverse, emerge l'importanza centrale dei servizi nella prevenzione primaria e secondaria del maltrattamento ed abuso.

Le prestazioni di tipo socio-assistenziale al minore ed alla famiglia saranno costantemente integrate con quelle di tipo sanitario, in un'ottica di intervento "globale" della rete dei servizi, che assicuri risposte tempestive ai bisogni emergenti, valorizzando le risorse e l'apporto delle diverse professionalità coinvolte ed evitando la sovrapposizione delle iniziative.²

- **Gli operatori dei servizi sanitari**

Gli operatori dei servizi sanitari possono entrare in contatto con il fenomeno attraverso la constatazione di lesioni (pediatri di base, DEA, ecc.) oppure attraverso una anamnesi sospetta. Abilità chiave dell'operatore sanitario sono il riconoscere, diagnosticare, trattare e riferire i casi di violenza familiare. Data la frequenza del fenomeno, "la violenza è argomento che deve rientrare in qualsiasi valutazione pediatrica, alla stessa stregua del controllo dello stato vaccinale"³.

Quando i bambini si presentano con una positività anamnesticca per violenza o per sospetti abusi fisici, non si può ignorare la possibilità che la madre che li accompagna sia soggetta a sua volta a violenza.

I bambini testimoni di violenze sono conosciuti come le vittime silenziose o invisibili. E' dimostrato che tali bambini sono a rischio per le stesse sequele psicologiche e mentali dei bambini vittime dirette di violenza.

E' utile che i medici che rilevano segni sospetti, oltre che segnalare alla autorità giudiziaria, si mettano in contatto con il medico di base per confrontarsi sull'argomento.

- **Gli operatori dei servizi educativi e scolastici**

I segnali di disagio e le richieste di aiuto da parte del minore sono spesso raccolti, in prima istanza, dagli operatori dei servizi educativi e scolastici, pubblici e privati, che vengono a contatto con il minore nel suo percorso di crescita.

Benché altri siano gli operatori competenti a prendere in carico il caso, è auspicabile che siano diffuse anche presso gli operatori dei servizi educativi e scolastici le conoscenze necessarie a riconoscere, rilevare e raccogliere tempestivamente le richieste di aiuto, nonché i riferimenti necessari per attivare in tempi brevi, attraverso il coinvolgimento degli operatori sociali e sanitari competenti, un percorso di approfondimento della situazione e le misure di protezione eventualmente necessarie.

- **Il Tribunale per i Minorenni e la Procura della Repubblica**

Il Tribunale per i Minorenni ha funzioni di tutela del minore in tutte le situazioni di pregiudizio ascrivibili a comportamenti dei genitori o di familiari a cui il minore è affidato: la situazione di pregiudizio per il bambino è indipendente dalla natura dolosa o colposa del comportamento dei genitori.

Il Tribunale dei Minori può disporre un'indagine per chiarire i contenuti della segnalazione, può dettare prescrizioni alla famiglia, con possibilità, nei casi più gravi, di decidere l'allontanamento del minore dal nucleo. E' costituito, oltre che da magistrati, da giudici onorari, rappresentanti di diverse professionalità attinenti alle problematiche minorili.

² A norma dell'art. 3-*quater* del D. Lgs. n.502 del 30.12.1992 e s.m.i., il distretto assicura, nell'ambito di ogni A.S.L., i servizi di assistenza primaria relativi alle attività sanitarie e sociosanitarie di cui al successivo art. 3-*quinqies*, tra le quali sono previste le "prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, connotate da specifica ed elevata integrazione".

³ Accademia Americana di Pediatria.

La Magistratura penale (Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario, Tribunale Penale, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni) ha come finalità accertare se è stato commesso un reato ed, in particolare, per quanto rileva in questa sede, una violenza o sfruttamento sessuale o una lesione all'integrità fisica del minore, applicando le sanzioni previste dalla Legge.

4. Riferimenti giuridico-legislativi

a. aspetti generali

Il contesto in cui si situano l'azione dello Stato, dell'Amministrazione Regionale e dei servizi preposti alla tutela dei minori non può prescindere, in questo specifico settore, dai fondamentali principi sanciti, anzitutto, da norme di carattere internazionale.

In questa prospettiva, strumento normativo fondamentale che ispira l'azione delle istituzioni è la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (ratificata in Italia con L. n.176 del 27 maggio 1991).

Limitandosi, in questa sede, ad esaminare brevemente soltanto i principi fondamentali più strettamente inerenti alla materia trattata, si richiama anzitutto l'art. 3 della suddetta Convenzione, che ribadisce la necessità che il superiore interesse del fanciullo sia tenuto in preminente considerazione "in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi".

In questo quadro, al fanciullo capace di discernimento va garantito (art.12) "il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa". A tal fine, in particolare, al fanciullo sarà data "la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o organo appropriato..."

L'art. 19, inoltre, fa obbligo agli Stati contraenti di adottare "ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o ad entrambi, i suoi genitori, al suo rappresentante legale (o rappresentanti legali), oppure ad ogni altra persona che il suo affidamento."

Per il bambino vittima di una forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti, gli Stati sono tenuti ad adottare "ogni adeguato provvedimento per agevolare il riadattamento fisico e psicologico ed il reinserimento sociale... Tale riadattamento e tale reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo".

A questo importante documento, che sancisce compiutamente i diritti dei minori e le responsabilità delle istituzioni, non solo statali, nel garantirli e dare loro effettività, si rifanno altri significativi atti adottati a livello europeo ed internazionale, elaborati nel settore, in senso ampio, della violenza sessuale e dello sfruttamento dei minori.

Tra di essi, pur nella consapevolezza di non fornire un elenco esaustivo, si richiamano brevemente:

- la Raccomandazione del Consiglio d'Europa n.91/11, adottata il 9 settembre 1991, in tema di sfruttamento sessuale, pornografia, prostituzione e traffico di minori e giovani adulti;
- la dichiarazione di intenti ed il programma operativo adottati dalla Conferenza Mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali, tenutasi a Stoccolma dal 27 al 31 agosto 1996.

In essi, sia pure in contesti più specifici, ma altamente integrati ed in parte sovrapposti alla materia in discussione, si trovano ripresi e sottolineati i principi fondamentali sopra richiamati, quale punto di partenza per definire strategie, azioni e strumenti che si traducano in efficaci forme di **prevenzione, tutela e trattamento** dei minori cui i diritti sopra elencati siano negati o messi in pericolo.

Tra gli aspetti fondamentali trattati nei suddetti atti, si sintetizza in breve quanto segue:

-ai fini di una efficace *prevenzione* del fenomeno, viene ritenuto fondamentale promuovere programmi di **sensibilizzazione e formazione**, rivolti agli operatori responsabili della tutela dei minori nei settori dei servizi sanitari, sociali, dell'educazione, della giustizia, al fine di diffondere idonei strumenti di conoscenza dei fenomeni e di agevolare il riconoscimento;

-la sensibilizzazione sui diritti dei bambini e sugli effetti negativi del fenomeno dovrà estendersi anche all'opinione pubblica ed alla collettività in generale, onde favorire una presa di coscienza generalizzata del problema;

-viene raccomandata la raccolta di **appropriate informazioni statistiche** sull'andamento dei fenomeni, sia a fini scientifici, che di politica criminale;

-si ritiene fondamentale altresì la **cooperazione** tra tutti gli organismi pubblici e privati che trattano i casi di abuso sessuale entro e fuori dalla famiglia;

-per quanto riguarda le attività di *tutela e trattamento* dei casi, agli Stati membri del Consiglio d'Europa è fatta raccomandazione di promuovere e sostenere i servizi per la salvaguardia dei minori e di sostenere a livello locale la creazione di centri con l'obiettivo di fornire assistenza medica, psicologica, sociale o giuridica ai minori a rischio o vittime di sfruttamento sessuale.

Ai bambini in tali situazione andrà garantito **pieno accesso all'assistenza dei servizi di sostegno**, nell'ambito di programmi e risposte differenziate, formulati ad attuati parallelamente ai procedimenti di competenza dell'Autorità Giudiziaria.

-sul versante specifico della procedura penale, si rimarca l'importanza di creare particolari condizioni per l'**audizione** dei minori, volte a diminuirne gli effetti traumatici ed a favorire un contesto di maggiore attendibilità dei minori vittime o testimoni di tali reati, nel rispetto della loro dignità e del loro diritto alla riservatezza.

-il programma operativo di Stoccolma, infine, richiama l'attenzione sul fatto che le sanzioni penali adottate nei confronti dei colpevoli di reati di natura sessuale verso i bambini dovrebbero essere accompagnate da **interventi socio-sanitari e psicologici** adeguati a determinare modificazioni nel comportamento di tali soggetti.

b. riferimenti normativi specifici relativi all'operare concreto dei servizi.

Secondo l'art. 331 cod. proc. pen., gli operatori dei servizi (sanitari, assistenziali, educativi), nella loro qualità di pubblici ufficiali, nonché gli incaricati di un pubblico servizio, che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, abbiano notizia di un reato perseguibile d'ufficio ⁴, sono tenuti a farne de-

⁴ Per reati procedibili d'ufficio si intendono tutte quelle ipotesi criminose per le quali lo Stato è tenuto a perseguire il reo responsabile a prescindere dalla volontà dei privati titolari dei diritti che sono stati violati.

Dopo le modifiche introdotte dalla legge 15 febbraio 1996 n.66, sono procedibili d'ufficio i più significativi tra i reati sessuali posti in essere all'interno della famiglia:

a) gli atti sessuali con persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni dieci (artt. 609-quater ultimo comma e 609-septies comma 4 n.5 cod. pen.) da chiunque commessi;

b) la violenza sessuale (artt. 609-bis, 609-ter e 609-septies comma 4 n.1 cod. pen.), quando a essere costretta a compiere o subire atti sessuali (con violenza o minaccia o abuso di autorità, o abusando della sua condizione di inferiorità psichica o fisica) sia una persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici;

c) la corruzione di minorenni, che consiste nel commettere degli atti sessuali in presenza di persona minore degli anni quattordici, al fine di farla assistere (art.609-quinquies cod.pen.);

d) gli atti sessuali con persona che, al momento del fatto, non ha compiuto gli anni sedici (artt.609-quater comma 1 n.2 e 609-septies comma 4 n.2 cod. pen.) se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;

e) la violenza sessuale (artt. 609-bis, 609-ter e 609-septies comma 4 n.3 cod. pen.) commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;

f) la violenza sessuale di gruppo (art.609-octies cod. pen.) che consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale;

g) i maltrattamenti in famiglia (art.572 cod. pen.), tra i quali si deve far rientrare l'abuso a sfondo sessuale, quantomeno nei casi, purtroppo ricorrenti, di condotte continuative e non isolate da parte dell'adulto (che ben rientrano nel concetto di asservimento per soddisfare gli istinti dell'adulto, a cui fa riferimento la norma).

Anche nei casi di procedibilità dei reati a querela di parte, facoltà che per i minori di età inferiore agli anni quattordici spetta all'esercente la potestà, ossia ai genitori o al tutore (art.120 cod. pen.), si deve tener conto della possibilità di nominare un curatore speciale, in caso di conflitto di interessi tra esercente la potestà e minore.

Il curatore speciale viene nominato dal Giudice per le Indagini Preliminari, su istanza del Pubblico Ministero o degli

nuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato sia attribuito (comma 1).

Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto (comma 3).

A norma dell'art. 9 L. 4 maggio 1983 n.184, "Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età.

I pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità, debbono riferire al più presto al tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengono a conoscenza in ragione del proprio ufficio".

Al proposito, va ricordato che integra la situazione di abbandono di un minore non soltanto la precisa ed esplicita manifestazione di volontà di abbandonare il figlio da parte dei genitori, ma anche l'esistenza di comportamenti dei medesimi tali da poter, conseguentemente, compromettere in modo grave ed irreversibile la crescita psico-fisica del minore. L'abbandono ricorre altresì ogniqualvolta si verifichi una obiettiva e non transitoria carenza di quel minimo di cure materiali e di aiuto psicologico necessari per assicurare al minore un ambiente idoneo a consentirgli di realizzare la sua personalità e tale da evitare danni irreversibili all'equilibrio psichico.

(Cass. Sez. I, 7.11.1997; Cass. Sez. I, 1.6.1994; Cass. Sez. I, 4.9.98).

Anche le situazioni di grave abuso sessuale o maltrattamento, pertanto, vanno segnalate affinché il Tribunale per i Minorenni verifichi l'eventuale sussistenza dello stato di abbandono.

Secondo l'art. 609-decies, commi 2-3-4, cod.pen., nei casi previsti dal comma 1⁵, "l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenni è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenni e ammesse dall'autorità giudiziaria che procede.

In ogni caso al minorenni è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.

Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento".

Infine, in base all'art.2 della L.3 agosto 1998 n.269 contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale a danno di minori, il Tribunale per i Minorenni deve adottare i provvedimenti utili all'assistenza, anche di carattere psicologico, al recupero e al reinserimento del minore.

5. I tempi

L'azione del maltrattamento rappresenta un segnale, mentre l'elemento significativo è la relazione maltrattante. Tale fenomeno quindi ha una storia, di cui il sintomo fisico non è che un momento.

L'elemento "tempo" deve essere tenuto in particolare considerazione come distanza che separa le diverse fasi della rilevazione, segnalazione, diagnosi, rispettando l'esigenza della maggiore tempestività nell'approfondire gli elementi di sospetto, onde attivare le necessarie misure di protezione.

6. Gli strumenti

-rilevazione

Attraverso la rilevazione, l'operatore che viene in contatto con il minore, raccoglie i segnali provenienti

"enti che hanno per scopo la cura, l'educazione, la custodia o l'assistenza dei minorenni". Il curatore speciale, oltre alla proposizione della querela, ha la facoltà di costituirsi parte civile nel procedimento penale nell'interesse del minore (artt. 338 cod.proc.pen., 121 cod.pen.)

⁵ Violenza sessuale (art.609-bis), con le relative circostanze aggravanti in caso di fatti commessi ai danni di minori (art. 609-ter); corruzione di minorenni (art. 609-quinquies); violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies) e atti sessuali con minorenni (art.609-quater).

dal bambino e dalla sua famiglia e valuta se siano riconducibili ad un'ipotesi di sospetto abuso o maltrattamento: non è responsabilità dell'operatore dimostrare che si sia verificata una violenza, ma di dare avvio al percorso di tutela in caso di sospetto.

-segnalazione

La segnalazione è un atto di responsabilità individuale. Tale segnalazione non è la formulazione di un giudizio, ma è l'apertura di una collaborazione: essa costituisce il momento fondamentale del percorso diagnostico e prognostico e va considerata come risorsa per il percorso terapeutico.

Attraverso la segnalazione, gli operatori dei servizi informano la Magistratura Minorile degli elementi che hanno rilevato dal punto di vista tecnico-professionale sul pregiudizio in cui si troverebbe il minore. La segnalazione deve essere analitica, nella misura in cui è possibile essere precisi.

-denuncia

Il termine richiama un preciso obbligo (art.331 cod. proc. pen.) degli operatori che, nella loro qualità di pubblici ufficiali, o di incaricati di un pubblico servizio, abbiano notizia di un reato perseguibile d'ufficio: essi sono tenuti, in tali circostanze, a farne denuncia per iscritto all'Autorità Giudiziaria, come meglio specificato nelle linee-guida.

-referto

E' un certificato che assolve al dovere degli esercenti una professione sanitaria di contribuire alla ricostruzione probatoria.⁶

-esame clinico

Ha lo scopo di individuare sul corpo del minore le tracce della violenza

Attraverso l'esame clinico, vengono messi in atto strumenti volti ad accertare l'esistenza del fenomeno, attraverso l'analisi di segni di tipo fisico, aspetti psicologici, racconti del minore.

Si ritiene opportuno sottolineare che l'anamnesi e la descrizione degli elementi sopra citati non devono portare alla formulazione di un giudizio, *ma fornire informazioni e acquisire dati che per la loro completezza possono essere utilmente impiegati nelle valutazioni tecnico-giudiziarie*, in modo da non influire sul successivo operato delle istituzioni che invece sono preposte a formulare una valutazione ed a prendere i provvedimenti necessari.

-validazione

Per "validazione" si intende l'approfondimento in ordine all'attendibilità della presunta vittima e quindi della sussistenza dell'ipotesi di abuso o maltrattamento.

-diagnosi e valutazione

La diagnosi e la valutazione di abuso o maltrattamento sono per definizione "multidisciplinari": ciascuno dei servizi coinvolti è tenuto a raccogliere e mettere a disposizione degli altri gli elementi acquisiti attraverso gli strumenti specifici della sua professionalità, al fine di giungere ad una valutazione complessiva e globale.

-audizione protetta

Per "audizione protetta" si intende, di regola, l'assunzione della testimonianza del minore di anni 16 nel processo penale effettuata in adeguato ambiente esterno al Tribunale, attrezzato con specchio unidirezionale, con l'intervento, in ausilio del giudice, di un esperto in psicologia infantile, o altro operatore psico-sociale, o di un familiare, quando compatibile, e con riproduzione audiovisiva dell'atto.

⁶ Per una definizione puntuale delle professioni sanitarie, si rinvia a quanto previsto dai Contratti Collettivi di Lavoro di comparto attualmente vigenti.

Linee-guida per la segnalazione e la presa in carico dei casi di abuso sessuale e maltrattamento ai danni di minori.

Il percorso metodologico

Nel momento in cui i servizi locali, socio-assistenziali o sanitari, gli operatori della scuola, oltre agli organismi di Polizia, nell'esercizio delle proprie funzioni, vengono a conoscenza/rilevano una situazione di sospetto maltrattamento/abuso, deve attivarsi tempestivamente il collegamento multidisciplinare finalizzato alla presa in carico del caso.

Dalla segnalazione agli interventi di competenza dell'Autorità Giudiziaria

L'operatore sociale o sanitario che per primo riceve la segnalazione, o viene a conoscenza del caso, deve attivare fin da questo momento rispettivamente l'U.O.A. di N.P.I. e/o il Servizio di Psicologia, ove esistente, o il Servizio socio-assistenziale di riferimento per quel territorio, al fine di assicurare fin dal primo momento la necessaria interazione tra i servizi competenti, ed in attesa di rapportarsi con l'équipe multidisciplinare di riferimento, in raccordo con la quale andrà seguito ciascun caso.

Nell'ipotesi in cui la prima conoscenza del caso sia acquisita da operatori di servizi/enti diversi da quelli socio-assistenziali e sanitari, gli stessi devono segnalare la situazione alla Magistratura ed attivare contestualmente uno dei due servizi (socio-assistenziale o sanitario) di cui sopra.

I servizi, dando priorità assoluta ai casi di sospetto abuso/maltrattamento, effettuano una prima valutazione congiunta della gravità della situazione, al fine di:

- acquisire ulteriori elementi a sostegno della relazione da inviare all'Autorità Giudiziaria, fermo restando che la segnalazione andrà effettuata qualora le dichiarazioni del minore o indicatori a livello psico-affettivo e fisico rendano quantomeno possibile che sia stato vittima di un abuso o maltrattamento.

- verificare se sussistono elementi di tale gravità da rendere opportuno un provvedimento in merito alla collocazione del minore.

Gli operatori dei servizi, sociale e sanitario, che seguono il caso, effettuano la segnalazione congiunta alla Magistratura, qualora non sia già intervenuta una segnalazione da parte di chi sia venuto a conoscenza del caso.

Si ricorda comunque che, in base all'art. 403 cod. civ., gli operatori dei servizi, qualora ravvisino una situazione di grave pregiudizio per il minore, così urgente da non consentire l'emanazione di un provvedimento di limitazione della potestà da parte del Tribunale per i Minorenni, anche su richiesta dell'Autorità di Polizia o di propria iniziativa, possono collocare il minore in luogo sicuro, sino a quando non si provveda in modo definitivo alla sua protezione.

Modalità della denuncia

Qualora gli elementi acquisiti non consentano di ipotizzare la sussistenza di un vero e proprio reato, la segnalazione va inviata esclusivamente alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni.

La denuncia deve essere inviata a:

- Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario
- Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

La denuncia deve essere effettuata per iscritto, dev'essere analitica e descrivere le dichiarazioni, esperienze, atteggiamenti e comportamenti del minore in modo chiaro e con la massima obiettività.

Qualora l'operatore ravvisi l'urgente necessità di documentare a livello sanitario tracce che paiono riconducibili ad esperienze traumatiche, potrà rivolgersi alla Polizia Giudiziaria per gli opportuni approfondimenti sanitari.

Coinvolgimento della famiglia

Prima di intraprendere attività finalizzate a coinvolgere i genitori nel riconoscimento dell'abuso e dei problemi familiari che l'hanno provocato, è indispensabile che gli operatori dei servizi socio-assistenziali e sanitari prendano preventivo contatto con l'Autorità Giudiziaria Minorile o la Procura Penale, onde evitare di compromettere l'esito di eventuali atti di indagine penale in corso o di urgente effettuazione.

Si fa presente, infatti, che iniziative di informazione intempestive nei confronti delle persone coinvolte possono pregiudicare gravemente gli stessi atti di indagine.

Indagine

Dopo la segnalazione, ed anche nei casi in cui il Tribunale per i Minorenni abbia disposto un allontanamento provvisorio del minore, le attività dei servizi proseguono, al fine di assicurare:

- il monitoraggio della situazione;
- il sostegno e la protezione del minore;
- l'accertamento/validation del caso.

Mentre le attività di cui alle lettere a. e b. sono di competenza degli operatori che hanno in carico il caso a livello territoriale, per la validazione l'Autorità Giudiziaria può decidere di investire un consulente esterno oppure l'équipe multidisciplinare dei servizi territoriali: in quest'ultimo caso gli operatori acquisiranno elementi validi per il trattamento futuro.

Dalla valutazione alla presa in carico e trattamento

E' possibile che il Tribunale per i Minorenni richieda ai servizi competenti la presa in carico della situazione del minore, per effettuare un approfondimento delle relazioni familiari, delle cause dell'abuso o del maltrattamento ed una prognosi sulla recuperabilità delle funzioni genitoriali, oltre alla verifica circa la disponibilità all'affidamento di valide figure parentali sostitutive.

La prognosi deve essere effettuata dal Servizio socio-assistenziale, dall'U.O.A. di N.P.I. e/o dal Servizio di Psicologia, attraverso un percorso integrato di concertazione tra tutti i servizi coinvolti.

Le attività di valutazione della recuperabilità della relazione genitori/figli devono essere concordate ed integrate con gli operatori del Dipartimento di Salute Mentale e, ove coinvolto, del Ser.T., ai fini diagnostici e prognostici, anche per quanto riguarda l'eventuale successivo trattamento degli abusanti.

Prognosi positiva

Esiste un margine di recuperabilità della relazione genitori/figli. Si elabora un progetto famiglia/bambino.

Prognosi negativa

La relazione genitori/figli è irrecuperabile. Il progetto d'intervento riguarda le misure a protezione del minore, compresa la sua eventuale collocazione in ambito eterofamiliare.

In entrambi i casi, le prognosi vanno comunicate al Tribunale per i Minorenni, onde consentire l'emissione dei provvedimenti più opportuni di limitazione della potestà genitoriale oppure a tutela del minore.

Nelle situazioni di abuso, qualora il genitore dia la propria disponibilità al trattamento, si potrà valutare con la Magistratura Penale la possibilità di un ricovero in struttura protetta in luogo della detenzione.

Audizione protetta

I riferimenti normativi sono dati dall'art. 392 cod. proc. pen., che consente di assumere la testimonianza del minore di anni sedici nei procedimenti per i delitti di cui agli artt. 600 *bis* e segg. cod. proc. pen. nel corso delle indagini preliminari. Inoltre l'art. 398 cod. proc. pen., al comma 5 bis consente per gli stessi reati di effettuare l'incidente probatorio, anche in luogo diverso dal Tribunale, avvalendosi il Giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza, con documentazione fonografica o audiovisiva integrale.

Le stesse modalità sono utilizzabili in caso di testimonianza nel corso del dibattimento ove, su richiesta del minore vittima del reato o del suo difensore, la testimonianza può essere raccolta mediante l'uso di un vetro-specchio con impianto citofonico e con l'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile (art. 498 commi 4-4 bis e 4 ter Cod. proc. pen.).

Si richiama l'attenzione sul fatto che i servizi sono tenuti ad assistere il minore anche in questa fase: è pertanto auspicabile che i servizi del territorio dispongano di personale preparato per assisterlo. Potrà assicurare la necessaria assistenza psicologica ed affettiva anche un componente dell'équipe multidisciplinare, non necessariamente uno psicologo/psicoterapeuta.

Trattamento

Gli operatori che hanno effettuato la valutazione individuano la risposta adeguata, anche in termini terapeutici per ogni singola situazione.

L'inserimento in una struttura residenziale, ove disposto dal Tribunale, fa parte del progetto di valutazione e trattamento, che dovrà altresì indicare se vengono previste visite protette, con quali modalità ed in quale luogo. Particolare attenzione andrà prestata all'attuazione degli incontri tra genitori/parenti e minore, se del caso in luogo attrezzato, con l'assistenza di personale idoneo, sia al sostegno del minore, sia all'osservazione delle dinamiche di rapporto.

Le équipes multidisciplinari

Tutti gli operatori dei servizi territoriali devono avere conoscenze specifiche su come comportarsi nell'espletamento di quelle che sono comunque le proprie competenze istituzionali e sulla presa in carico dei casi. E' in ogni caso opportuno contemplare la possibilità di chiedere una consulenza tecnica specifica sulla valutazione della gravità ed urgenza del caso, sulle procedure da seguire...

Nell'ambito di ogni A.S.L., inoltre, dovrà essere presente personale medico specificamente formato per riconoscere:

- segni di maltrattamento;
- tracce di abuso sessuale.

Occorre, quindi, prevedere la costituzione, sul territorio regionale, di équipes multidisciplinari con funzioni di consulenza per gli operatori del territorio.

Tali équipes saranno composte da almeno:

-un operatore sociale per ogni ente gestore delle funzioni socio-assistenziali facente capo all'A.S.L. di riferimento;

- un operatore dell'U.O.A. di N.P.I.;
- un operatore del Servizio di Psicologia, ove esistente;
- un operatore del Ser.T.;
- un pediatra di comunità;
- un operatore del Dipartimento di Salute Mentale;
- un ginecologo e/o medico legale;
- un operatore dei Servizi Minorili dell'Amministrazione della Giustizia.

Compito di tale équipe è quello di fornire la propria consulenza in tutte le fasi del procedimento e, quando necessario, di prendere in carico i casi concreti, secondo quanto di seguito specificato.

Tutti i casi di abuso/maltrattamento andranno seguiti in raccordo servizi di base/équipe multidisciplinare.

In linea di massima, non si dovrebbero costituire équipes che si occupino esclusivamente ed a tempo pieno dei casi di abuso e maltrattamento, ma i diversi enti dovrebbero individuare operatori "referenti", secondo quanto sopra specificato, da mettere a disposizione a tempo parziale, per le attività progettuali specifiche delle équipes, le quali devono operare in stretta collaborazione con gli operatori dei servizi coinvolti a livello distrettuale nei singoli casi.

Funzioni dell'équipe multidisciplinare

Rientrano tra le funzioni delle équipes multidisciplinari:

1. la consulenza agli operatori per:

- la segnalazione,
- la valutazione,
- la validazione,
- gli eventuali trattamenti specialistici;

2. le attività di formazione ed aggiornamento degli operatori, in particolare attraverso l'individuazione delle attività formative ulteriori da assicurare agli operatori, rispetto alla formazione a carattere generale a livello regionale;

3. la raccolta dei dati relativi alle attività (segnalazioni, rilevazioni, esiti, procedimenti...), che verranno annualmente trasmessi alla Regione Piemonte, con modalità da definirsi.

Ordinariamente, si costituirà una équipe per ogni A.S.L., ma si prevede la possibilità, previa autorizzazione regionale, in presenza di specifici indicatori (territori a bassa densità di popolazione, limitato numero di casi), oppure su delega di più Aziende, di costituire una équipe di riferimento per più A.S.L.

In ogni quadrante, nel caso in cui si siano costituite più équipes multidisciplinari, si riunisce, con cadenza periodica, un coordinamento delle équipes multidisciplinari, con funzioni di programmazione di attività comuni, di confronto e scambio sulle metodologie operative.

Proposte formative

La diffusione della consapevolezza ed attenzione verso i fenomeni di abuso e maltrattamento, nonché di capacità professionali tali da far fronte ai casi concreti sono le premesse fondamentali per rendere "operative" le presenti linee-guida.

Le attività di sensibilizzazione e formazione in materia di abuso e maltrattamento ai danni di minori si potranno svolgere su diversi livelli di contenuto ed approfondimento:

1. sensibilizzazione/formazione di base. Tali attività formative saranno rivolte a tutti gli operatori che seguono e sostengono il processo di crescita del bambino, presso le diverse istituzioni a ciò preposte, possibilmente in momenti comuni che coinvolgano le diverse professionalità interessate.

Obiettivo delle attività formative di questo primo livello sarà quello di sviluppare le capacità di ascolto

del bambino e di rilevazione dei segnali di disagio. Conseguentemente, verranno fornite alcune indicazioni precise sul percorso che, dalla raccolta del segnale, porta alla segnalazione alle autorità giudiziarie, al coinvolgimento dei servizi sociali/sanitari competenti.

Si ritiene di fondamentale importanza che ogni adulto che entri in relazione con il bambino, in considerazione del proprio lavoro, possieda un livello minimo di conoscenze sul come riconoscere e rilevare segnali di disagio/richieste di aiuto del bambino e sul percorso da attivare al fine di assicurare l'adozione tempestiva di adeguate misure di tutela da parte delle autorità competenti.

La formazione/sensibilizzazione di base dovrà quindi coinvolgere tutti gli operatori dell'area socio-assistenziale, sanitaria e psicologica. Successivamente, a ricaduta, la Regione, in accordo con i Provveditorati agli Studi, estende le attività di sensibilizzazione agli operatori dell'area scolastica e socio-educativa, avvalendosi anche, laddove possibile ed opportuno, della collaborazione degli stessi operatori dei servizi sociali e sanitari.

2. formazione sulle modalità della diagnosi e presa in carico dei casi.

Obiettivo di questo secondo livello è quello di incrementare le capacità professionali degli operatori dei servizi territoriali, ai fini della creazione di un rete di servizi che assicuri lo svolgimento tempestivo delle funzioni di:

- accertamento dei sospetti casi di abuso/maltrattamento;
- diagnosi;
- elaborazione di un progetto complessivo di sostegno al minore ed, eventualmente, in caso di diagnosi positiva, di trattamento dell'abusante, ai fini del recupero della capacità genitoriale;
- presa in carico del caso ed assistenza al minore in tutte le fasi del procedimento (audizione protetta-visite protette, se previste, trattamento psicoterapeutico...).

Destinatari di tali attività formative saranno gli operatori dell'area medica, socio-assistenziale e psicologica.

Ai primi due livelli potranno seguire attività formative di tipo altamente specialistico, destinate in particolare agli operatori delle équipes multidisciplinari istituite a livello territoriale.

Bibliografia

- Abbruzzese S. (a cura di) *Minori e sessualità*, Franco Angeli, 1999
- Barbero Avanzino, B. e Ichino Pellizzi, F. *Maltrattamento in famiglia e servizi sociali*, Milano, Unicopli, 1988.
- Benedict, H. *Impara a difenderti*, Milano, Bompiani, 1997
- Bertolini, M., Caffo, E. *La violenza negata. Disagio psichico, relazioni familiari, abuso all'infanzia*, Milano, Guerini, 1992.
- Campanili, A. (a cura di) *Maltrattamento all'infanzia. Problemi e strategie di intervento*, Firenze, NIS, 1993.
- Centro Studi Hänsel e Gretel (1999) *Il dramma dell'abuso sessuale*
- Cesa Bianchi, M. e Scabini, E. (a cura di) *Le violenze sui bambini*, Milano, Franco Angeli, 1991.
- Cirillo S., Di Blasio P., *La famiglia maltrattante*, Cortina, Milano, 1989
- Cirillo, Cipolloni (1994) *L'assistente sociale ruba i bambini ?*, Cortina
- Cirillo, S. e Di Blasio, P. *La famiglia maltrattante. Diagnosi e terapia*, Milano, Raffaello Cortina, 1989.
- De Zulueta F., *Dal dolore alla violenza*, Cortina, Milano, 1999
- Di Blasio, P. *Psicologia del bambino maltrattato*, Bologna, Il mulino, 2000.
- Foti C., Bosetto C. *Giochiamo ad ascoltare*, Milano, Franco Angeli, 2000
- Foti, C., Bosetto, C., Maltese, A. *Il maltrattamento invisibile. Scuola, famiglia, istituzioni*, Milano, Franco Angeli, 2000.
- Ghezzi, D. e Vadilonga, F. (a cura di) *La tutela del minore. Protezione dei bambini e funzione genitoriale*, Milano, Raffaello Cortina, 1996.
- Luberti C., *E poi dissero che avevo sognato*, ed. Cultura della pace, Firenze, 1997
- Malacrea M., *Trauma e riparazione*, Cortina, 1998
- Malacrea M., *I comportamenti sessualizzati come indicatori di abuso sessuale*, Maltrattamento e abuso all'infanzia, Franco Angeli, 2000
- Malacrea M., S. Vassalli (a cura di), *Segreti di famiglia*, Cortina, Milano, 1990
- Mariani, *Il bambino vulnerabile*, Unicopli
- Miller, A. *L'infanzia rimossa*, Milano, Garzanti, 1990.
- Miller, A. *La persecuzione del bambino*, Torino, Boringhieri, 1987.
- Montecchi, F. (a cura di) *Gli abusi all'infanzia*, Firenze, NIS, 1994.
- Montecchi, F. (a cura di) *I maltrattamenti e gli abusi sui bambini. Prevenzione e individuazione precoce*, Milano, Franco Angeli, 1998.
- Montecchi, F. (a cura di) *Prevenzione, rilevamento e trattamento dell'abuso dell'infanzia*, Roma, Borla, 1991.
- Moore Jean, *L'ABC delle cure al bambino maltrattato*, Melusina Editrice
- Moro, A. C. *Erode tra noi. La violenza sui minori*, Milano, Mursia, 1989.
- Pellai, A. *Le parole non dette. Come insegnanti e genitori possono aiutare i bambini a prevenire l'abuso sessuale*, Milano, Franco Angeli, 2000.
- Pellai, A., Tomasetto, M., Bazzi, M., Bottasini, R., Stefani, M., Vitale, S. *La prevenzione dell'abuso sui minori. Sperimentazione di un progetto pilota in una scuola elementare di Milano*, nella rivista «Maltrattamento e abuso all'infanzia», vol. 2 (2000), n. 2.
- Roccia C. (a cura di), *Trauma e abuso sessuale*, Franco Angeli, Milano, 2001
- Roccia C., C. Foti (a cura di), *L'abuso sessuale sui minori*, Unicopli, Milano, 1994
- So dire di sì, so dire di no. Programma di prevenzione dell'abuso sessuale sull'infanzia per adulti e per insegnanti della scuola elementare*, Milano, Fabbri, 1999.
- Welldon E., *Madre, Madonna, Prostituta*, Centro Scientifico Torinese, 1995

Riviste di particolare interesse sulle tematiche del maltrattamento:

Maltrattamento e abuso all'infanzia, Ed. Franco Angeli
Minori e Giustizia, Ed. Franco Angeli

Dispense del Centro Studi Hänsel e Gretel

Direttore Claudio Foti, condirettore Claudio Bosetto
Sie Editore Torino

Come aiutare i bambini e gli adolescenti con l'intelligenza emotiva?

a cura di Claudio Foti
€ 10,50

Gli studi sull'intelligenza emotiva sono incoraggianti: ci assicurano che, se cercheremo di aumentare l'autoconsapevolezza, di controllare più efficacemente i nostri sentimenti negativi, di conservare i nostri pensieri positivi, di essere perseveranti nonostante le frustrazioni, di aumentare la nostra capacità di essere empatici e di curarci degli altri, di cooperare e di stabilire legami sociali ovvero, se presteremo attenzione in modo più sistematico all'intelligenza emotiva, potremo sperare in un futuro più sereno.

La riflessione culturale e la linea metodologica che ha caratterizzato il Centro Studi Hänsel e Gretel nei suoi quindici anni di lavoro, si è imperniata sulla centralità dell'ascolto, sulla necessità di rendere visibili tutti i bambini, sviluppando le competenze emotive e relazionali degli adulti, sollecitandoli in gruppo al confronto e al sostegno reciproco, allenandoli a percepire i segnali di malessere dei minori.

Per intelligenza emotiva intendiamo quindi la capacità dell'adulto e del bambino di riconoscere, rispettare e mettere in parola il mondo dei sentimenti e delle emozioni, per imparare a sviluppare in modo globale il funzionamento mentale e la comprensione della realtà, per far crescere le competenze sociali e relazionali, per dare una risposta, in termini di empatia e di aiuto, ai problemi e alle difficoltà dell'altro.

L'intelligenza emotiva è la capacità di distinguere, mettere in parola, valorizzare i sentimenti che scorrono fluidi, veloci, spesso accantonati o svalutati. È la capacità di dialogare con le emozioni per controllarle senza reprimerle e senza far finta che non esistano. È la capacità di utilizzare le emozioni per motivarsi alla realizzazione degli obiettivi personali e lavorativi e per meglio affrontare le difficoltà relazionali.

In questo volume presentiamo alcune esperienze e riflessioni incentrate sull'apprendimento a riconoscere e rispettare le proprie emozioni per aumentare l'empatia, cioè la capacità di riconoscere e rispettare le emozioni dell'altro.

Linee guida per l'intervento nei casi di maltrattamento ai danni dei bambini e degli adolescenti.

Seconda edizione.

a cura di Claudio Foti, Claudio Bosetto, Sabrina Farci
€ 12,50

Il maltrattamento ai danni dei minori, per secoli misconosciuto, sottovalutato sia nella sua diffusione che nelle sue conseguenze, sta diventando negli ultimi anni un problema rilevante nel nostro Paese. Sono sempre più numerose le strutture socio sanitarie ed educative che richiedono di essere formate ed informate su un tema tanto importante quanto ancora poco studiato. Il Centro Studi Hänsel e Gretel ha realizzato nell'ultimo decennio corsi di formazione in tutta Italia con operatori interessati ad imparare a decodificare i segnali di maltrattamento e abuso, e ad acquisire strumenti di intervento adeguati. Questo volume vuole essere uno strumento operativo concreto per fornire ad educatori, insegnanti, psicologi, assistenti sociali, medici, ed operatori che a vario titolo si occupano di bambini ed adolescenti, delle linee guida sul tema della violenza nei confronti dell'infanzia; vuole essere un volume di supporto ai corsi di formazione del Centro Studi Hänsel e Gretel, un utile manuale da consultare quando ci si trova in difficoltà con un bambino o un adolescente.

Certamente sarebbe semplicistico pensare che per affrontare al meglio un caso di maltrattamento o abuso sessuale ai danni di un bambino sia sufficiente avere a disposizione un piccolo "libretto di istruzioni" pronte per l'uso. Sappiamo bene che nessuna informazione, per quanto ben trasmessa ed accurata, può essere utilizzata nel modo corretto se l'adulto che la riceve non ha la disponibilità a mettersi in gioco con il minore che soffre, a spendere qualcosa di sé per venire incontro all'altro. Solo un atteggiamento di ascolto empatico dell'altro, di disponibilità ad accogliere il suo dolore, a con-

dividerlo senza farsene travolgere, può permettere all'operatore di svolgere un buon intervento di aiuto e, eventualmente, di protezione. In tal senso va intesa la proposta formativa del Centro Studi Hänsel e Gretel centrata sul piccolo gruppo di lavoro, sul gioco psicologico come strumento per imparare a conoscersi ed a padroneggiare le proprie emozioni. Lasciamo ai nostri formatori il compito di aiutare gli operatori minorili a prendere contatto con le parti di sé che possono impedire una piena disponibilità all'ascolto ed un corretto intervento in casi di sospetto o accertato abuso. A questo volume invece diamo il compito di chiarire qualcuno dei dubbi che di volta in volta emergeranno in tutti coloro che si troveranno ad avere a che fare con un minore che soffre, una famiglia in crisi, un adulto che chiede aiuto, una genitore in difficoltà con i propri figli.

Prevenire il maltrattamento è meglio che curarlo

a cura di Claudio Foti
€ 9,00

Parlare ai bambini della morte, della violenza e della sessualità sarebbe sbagliato e nocivo. Parlare ai bambini della morte, della violenza e di sessualità potrebbe attivare inquietudini e sofferenze, che è meglio evitare o potrebbe sollecitare pulsioni, che è meglio non vengano risvegliate: «Perché affrontare il tema della morte e della sessualità se si tratta di aspetti dell'esistenza molto lontani dalla vita dei bambini? Non li riguardano affatto! Perché parlare di rischi di abusi o maltrattamenti da parte degli adulti se i bambini provengono da famiglie dove sono benvenuti? Potrebbero essere sollecitati a inventarsi violenze che non ci sono... Perché rischiare, con discorsi sulla sessualità, di stimolare eccessivamente il bambino? Non bisogna svegliare il cane che dorme! Meglio non sollecitare i bambini a confrontarsi con il destino che li attende, con i desideri che gli appartengono, con i rischi che essi corrono di fronte alla perversione di molti adulti. Teniamoli lontano dai pensieri e dai sentimenti che riguardano questi brutti e conflittuali aspetti dell'esistenza».

La tendenza degli adulti a rimuovere si trasforma sul piano educativo in una tendenza a espropriare i bambini della loro possibilità di rapportarsi ad alcuni aspetti fondamentali, per quanto problematici, dell'esistenza. Viene negato ai bambini il bisogno e il diritto d'imparare a percepire, ad elaborare, a vivere costruttivamente facce insopprimibili della vita, quali il rapporto con la morte, con la sessualità e con la violenza. Il fatto che risultino aspetti coinvolgenti, rischiosi, conflittuali non è una buona ragione per sottrarli alla crescita mentale dei figli o degli allievi, semmai si può pensare il contrario: proprio perché risultano aspetti con tali caratteristiche, devono essere pensati insieme nella relazione interpersonale ed educativa tra adulti e bambini: i soggetti in età evolutiva non ne devono essere espropriati.

Per prevenire le più varie forme di disagio e di abuso occorre dunque che gli adulti sappiano confrontarsi con la propria radicata tendenza ad usare la rimozione, per far invece emergere e sviluppare la capacità di pensare e di mettere in parola nella relazione educativa le dimensioni conflittuali e spiacevoli dell'esistenza, fra cui la morte, la sessualità, il conflitto e la violenza.

Mass-media, maltrattamento e cultura dell'infanzia

a cura di Claudio Foti, Patrizia Oddenino
€ 9,00

Ancora troppo spesso accade che, attraverso i mass media, il bambino venga oggettivizzato al fine di raggiungere un unico obiettivo: l'audience. "Tipico di un giornalismo", come scrive Bruno Andolfatto nel presente dossier, "troppo proteso verso la notizia gridata, clamorosa" – capace appunto di trainare l'audience – "e poco attento a leggere dentro i fenomeni che descrive".

I giornalisti che si trovano ad affrontare il maltrattamento, spesso nella loro imprudenza, non fanno altro che abusare nuovamente del minore, alla stessa stregua dell'abusante: strumentalizzano il bambino, pubblicando immagini e fotografie senza il cosiddetto "mascheramento" (cosa ancora più grave), operando infine una rimozione dei propri vissuti di fronte alla vittima. Negano il loro mondo interno. Non prendere contatto con la sofferenza e il dolore che una situazione di abuso inevitabilmente comporta non consente loro di empatizzare con i vissuti emotivi di quei bambini, riconoscendone i bisogni e le difficoltà.

Nell'intervento di Claudio Foti emerge chiaramente come la "soggettività del giornalista, il vissuto emotivo che inevitabilmente sperimenta nell'impatto con le manifestazioni più acute della sofferenza dei bambini, venga spesso rimosso, negato, mentre si pretende di parlare in nome dell'oggettività, in nome della Verità".

Per contrapporsi a questa tendenza generale dei mass media, è indispensabile promuovere una cultura televisiva dell'infanzia, ovvero una "cultura dell'osservazione dell'altro, del minore in particolare, nei suoi tratti reali e non già ideali, nella sua irripetibile individualità ... Cultura della conoscenza e della comunicazione come processo e flusso in-

formativo a più direzioni, ascolto di se stessi e dell'altro, percezione e interpretazione dei dati e dei messaggi, ricevuti dall'interno e dall'esterno".

Adultocentrismo: il mondo dominato dagli adulti

a cura della Associazione Rompere il Silenzio
€ 10,50

L'adultocentrismo è l'atteggiamento ideologico ed emotivo che garantisce e perpetua il mondo come dominato dagli adulti e da una rigida logica adulta. Tentiamo in questo volume di sintetizzare una riflessione teorica sul concetto di adultocentrismo con un'analisi empirica articolata della sua fenomenologia nella famiglia, nella scuola, nei servizi sociali e psicologici, nelle comunità, nell'applicazione del diritto, nell'attività degli insegnanti, dei giudici, dei professionisti dell'infanzia e dell'adolescenza a fronte del disagio e del maltrattamento dei soggetti in età evolutiva.

Tentiamo di far emergere vari significati e valenze, anche originali e sfaccettate, del concetto di adultocentrismo sul piano psicologico, sociale e politico. Associata all'adultocentrismo è anche l'intrusione di contenuti mentali estranei e disturbanti nella mente del bambino a seguito di esperienze traumatiche interiorizzate.

L'adultocentrismo si manifesta come resistenza, come difesa attiva degli equilibri di potere generazionale e sociale fondati sul primato dell'interesse dell'adulto, come mantenimento degli equilibri psichici basati sull'esaltazione delle componenti mentali adulte del controllo razionale e sul rifiuto delle componenti mentali "infantili", costituite da ricordi rimossi, sentimenti negati, competenze affettive e relazionali non sviluppate.

Lo stesso concetto di "adultocentrismo" è al centro di una fortissima rimozione scientifica e di una marcata resistenza culturale, che è necessario contrastare.

L'adultocentrismo si struttura come alleanza di varie componenti adulte, fondata sulla negazione della vita emotiva dell'adulto e sulla rimozione della soggettività e della sofferenza del bambino. L'adultocentrismo si esprime come colusione di interessi conservativi genitoriali, professionali, istituzionali di fronte all'emergenza di strumenti e di tecniche che possono dare attenzione ai bisogni non raccolti dei bambini maltrattati o che possono dare rilievo allo sguardo emergente dell'infanzia sul mondo adulto.

L'adultocentrismo è una sintesi fallita tra il punto di vista adulto e il punto di vista infantile, è un mancato incontro tra intelligenza ed emotività, tra esperienza e creatività, tra il mantenimento del vecchio e l'accoglimento del nuovo, tra linguaggi logici e linguaggi emotivi.

L'impegno contro l'adultocentrismo sul piano della prevenzione, della formazione e della sensibilizzazione culturale deve portare all'attivazione (per es. attraverso il gioco) di metodologie e tecniche capaci di coinvolgere la globalità del soggetto a cui ci si rivolge, con una specifica attenzione alla dimensione sia razionale che emotiva dell'interlocutore, bambino o adulto che sia. L'abuso all'infanzia

Il trauma dell'abuso tra negazione e riparazione

a cura di Claudio Foti
€ 9,00

Negazione e riparazione costituiscono due strade diametralmente opposte verso cui può dirigersi l'evoluzione del trauma dell'abuso. Negazione e riparazione rappresentano due esiti antitetici del dramma della violenza e della strumentalizzazione sessuale dei bambini. La negazione dell'abusante con i suoi contorni di minaccia, segreto, imbroglio, mistificazione e la negazione da parte dell'ambiente familiare e sociale che circonda il bambino impediscono la protezione. Il bambino non riesce a parlare o se parla non ci sono orecchie per sentire, occhi per vedere, una mente per registrare la richiesta di aiuto. La negazione blocca la protezione del bambino e pertanto l'avvio del processo di riparazione del trauma da lui subito. D'altra parte la riparazione s'accompagna alla necessità di un riconoscimento sociale e anche, se possibile, giudiziario dell'accaduto e quindi un riconoscimento di tutti i tentativi dell'abusante di occultare la verità. La riparazione richiede il contrasto con tutte le bugie e le falsità dell'abusante che possono restare ad incidere nella soggettività della vittima. La riparazione esige l'elaborazione di tutte le negazioni che hanno avuto la meglio nella stessa mente del soggetto abusato e che continuano, magari dopo anni di terapia, a impedirgli l'accesso a tutti gli aspetti della vittimizzazione, soprattutto a quelli più dolorosi e più nocivi.

Attraverso la sessualizzazione ai danni dei bambini il progetto perverso tende a garantirsi e a perpetuare l'equilibrio patologico che accompagna il progetto stesso: la negazione è una difesa fondamentale della strategia perversa e ne è parte integrante.

...

Ciò che può spezzare la strategia perversa è la crescita nella comunità adulta della disponibilità di attenzione e di vicinanza emotiva nei confronti dei bambini, è la diffusione della competenza all'ascolto empatico con i soggetti in età evolutiva, è lo sviluppo della capacità di dialogare con i bambini, di riconoscere i segnali del loro malessere, senza necessariamente ricondurli ad un'ipotesi precostituita, di costituire le condizioni emotive e relazionali che consentano ai bambini di mettere in parola con gli adulti la verità del loro disagio, piccolo o grande che sia. L'ascolto si rivela in tutte le fasi del processo d'intervento e di contrasto sul tema dell'abuso un impegno mentale e relazionale straordinariamente efficace, un impegno innanzitutto degli operatori e dei professionisti dell'infanzia e dell'adolescenza dell'area sociale, sanitaria, educativa, giudiziaria, ma anche dell'intera comunità adulta.

Dalla parte dell'infanzia

Collana a cura del Centro Studi Hänsel e Gretel

Direttore Claudio Foti, condirettore Claudio Bosetto
FrancoAngeli Editore Milano

Questa collana raccoglie testimonianze, esperienze e strumenti sul tema della prevenzione e della cura del disagio e del maltrattamento all'infanzia. Pertanto si rivolge a tutti gli adulti che hanno a cuore un bambino: ai genitori, agli psicologi, agli operatori delle istituzioni educative, sociali, sanitarie, giudiziarie per aiutarli a sviluppare le loro componenti cognitive, emotive e relazionali, per meglio ascoltare ed aiutare i bambini e gli adolescenti.

Il maltrattamento invisibile. Scuola, famiglia, istituzioni

a cura di: Claudio Foti, Claudio Bosetto, Anna Maltese
Franco Angeli Editore, Milano, 2000
€ 16,52

Ci voltiamo dall'altra parte. La mente non è disponibile. La realtà della violenza all'infanzia è, in gran parte, impensabile per la comunità adulta. Operatori sociali, psicologi, insegnanti, educatori, clinici, faticano a percepire il maltrattamento e l'abuso all'infanzia, in quanto fenomeni che costringono ad entrare in contatto con le dimensioni intollerabili dell'impotenza e della perdita di controllo subita dalle piccole vittime. Nella scuola, come in tutte le istituzioni minorili, si avverte sempre più acutamente la necessità di una preparazione specifica per affrontare il problema del disagio e del maltrattamento; ma la complessità dell'intervento di aiuto e le difficoltà emotive e relazionali che si incontrano, fanno sì che spesso il maltrattamento rimanga impensabile e quindi invisibile. Questo libro va contro corrente. Innanzitutto perché affronta anche un tema massimamente rimosso ed impensabile: il maltrattamento degli allievi da parte di coloro che dovrebbero garantire loro educazione e crescita mentale. Sono documentate le forme del maltrattamento intrascolastico e si chiarisce come l'insegnante disponga di una capacità potenziale di manipolazione e di violenza psicologica. In secondo luogo perché vuole infondere speranza: se esistono forme diffuse e invisibili di maltrattamento, esistono nella scuola risorse comunicative, affettive e riparative, altrettanto consistenti ma spesso inconsapevoli e non valorizzate. Vengono illustrati in positivo e con concretezza, interventi, atteggiamenti, esperienze, metodi formativi utili per sviluppare competenze emotive e relazionali e capacità di ascolto e di aiuto. Ed infine questo libro vuole credere nella scuola come ambito istituzionale privilegiato e specializzato nell'osservazione e nella prevenzione del disagio e della sofferenza dei bambini. La scuola può imparare a fermare, invece che confermare, il processo produttivo di un bambino infelice: nel comportamento scolastico e relazionale di un bambino, nei gesti, nei movimenti, nelle posture del suo corpo, nelle sue produzioni grafiche, nelle narrazioni verbali di sé, nelle prestazioni scolastiche, nelle espressioni dei suoi sentimenti, la scuola può imparare a decifrare quell'intreccio simbolico attraverso il quale il bambino autenticamente si racconta; e può avviare, se necessario, processi d'intervento a protezione del minore più sofferente in una prospettiva di integrazione fra agenzie educative e istituzionali sociali, sanitarie e giudiziarie.

Giochiamo ad ascoltare.

Metodologie per elaborare il disagio e i problemi dei bambini e degli adolescenti

a cura di: Claudio Foti, Claudio Bosetto
Franco Angeli Editore, Milano, 2000
€ 18,50

Le esperienze e le tecniche descritte in questo libro riguardano quattro aree fondamentali su cui si può sviluppare l'intervento educativo e psicologico finalizzato alla crescita mentale e culturale dei bambini e degli adolescenti: la conduzione di gruppo; l'educazione alla sessualità e all'affettività; l'intervento sulle tematiche del conflitto: la violenza, il razzismo, la guerra; l'iniziativa di prevenzione del disagio e del maltrattamento.

All'interno di questo volume, rivolto ad insegnanti, educatori professionali, psicologi, operatori sociali e sanitari, vengono illustrati i contenuti e le modalità dell'intervento che gli esperti del Centro Studi Hänsel e Gretel propongono da oltre dieci anni nei vari contesti formativi in cui sono chiamati ad operare. Vengono inoltre chiarite diverse esperienze significative compiute e varie tecniche di gioco utilizzate.

Il testo è suddiviso in due parti: la prima parte mira a chiarire le premesse culturali degli interventi e delle metodologie che sono presentate nella seconda parte.

L'utilizzo della tecnica del gioco vuole sollecitare la comunicazione tra il gruppo dei bambini o degli adolescenti e l'adulto, ed anche la comunicazione nel gruppo classe o in quello dei pari, favorendo l'esplicitazione dei disagi, dei problemi, dei segreti, piccoli o grandi che siano, che è però pesante e pericoloso tacere.

A tutti coloro che leggeranno questo libro auguriamo di poter avviare un percorso di riflessione e formazione che consenta loro di confrontarsi con la metodologia che proponiamo e di trovare l'occasione opportuna per provare ad applicarla, sperimentando un modo diverso, più coinvolgente, più vivo e sensibile, più giocoso e nel contempo più serio di lavorare con i bambini ed i ragazzi. In questo contesto inoltre auguriamo ai lettori di poter verificare quanta varietà di tensioni, di drammi, di segreti piccoli e grandi esistono nei cuccioli dell'uomo, ma anche di scoprire quanta ricchezza, troppo spesso non vista e non utilizzata, di bisogni, emozioni, risorse, desideri di comunicare e di relazionarsi all'altro, c'è dentro ogni bambino e dentro ognuno di noi.

Riconoscere ed ascoltare il trauma.

Maltrattamento e abuso sessuale sui minori: prevenzione e terapia

a cura di Cristina Roccia
Franco Angeli Editore, Milano, 2001
€ 18,08

Gli essere umani sono le più complesse creature viventi del pianeta: sanno amare in modo a volte straordinario, ma sanno anche amare e distruggere come nessun altro essere vivente sa fare.

Questo libro vuole offrire un'occasione di riflessione sulla violenza in danno dei minori, in particolare quella sessuale, sulle motivazioni che portano l'uomo ad essere tanto distruttivo e soprattutto sulle conseguenze che tale violenza comporta per l'individuo.

L'ascolto, la diagnosi e la cura delle vittime di abuso sessuale sono temi centrali del libro, che rappresenta pertanto uno strumento prezioso per tutti coloro che con ruoli diversi intendono fornire ascolto e aiuto a bambini, adolescenti e adulti vittimizzati nel corso della loro infanzia. Un'attenzione specifica è dedicata agli abusi sessuali commessi all'interno di riti di tipo satanico, argomento ancora poco conosciuto ma di sempre maggiore attualità come dimostra l'attenzione dei mass-media verso i video pedofili che ritraggono omicidi e sevizi di bambini. Il libro dedica uno spazio anche alla prevenzione e all'intervento istituzionale nei casi di abuso sessuale, presentando esperienze di educazione sessuale nelle scuole, un'efficace strumento di prevenzione primaria dell'abuso sessuale, ed una riflessione sull'intervento giudiziario nei casi di reati sessuali ai danni dei minori.

L'ascolto dell'abuso e l'abuso nell'ascolto.

Abuso sessuale sui minori: contesto clinico, giudiziario, sociale

a cura di Claudio Foti

Franco Angeli Editore, Milano, 2003

€ 22,50

L'ascolto dell'abuso sessuale sui bambini evoca almeno tre significati: a) è impegno di consapevolezza sulla consistenza e sulle caratteristiche del fenomeno; b) è capacità concreta di rilevazione degli indicatori della violenza; c) è, in senso più specifico, la capacità di accoglienza delle comunicazioni verbali del singolo bambino che è stato abusato o che potrebbe esserlo, nel percorso psico-diagnostico e psico-terapeutico, nel contesto giudiziario, nell'intervento di prevenzione e rilevazione. L'abuso nell'ascolto d'altra parte è l'assenza di comprensione e di condivisione, l'incompetenza, emotiva e cognitiva, nell'ascolto di un bambino: atteggiamenti che non consentono al bambino di esprimere autenticamente la propria vicenda, la propria bisognosità, la propria verità: l'abuso nell'ascolto si manifesta con interventi e atteggiamenti suggestivi vuoi in senso negativo (disorientanti e scoraggianti la comunicazione di un abuso che potrebbe essere accaduto), vuoi in senso positivo (persuadenti e inducenti la comunicazione di un abuso che potrebbe non essere accaduto).

Il testo, aperto da un saggio introduttivo di C. Foti "Per una teoria dell'ascolto dell'abuso" contiene gli interventi più rilevanti del Convegno organizzato a Torino nel 2001 dal Centro Studi Hansel e Gretel "Ascolto dell'abuso e abuso nell'ascolto". Compaiono tra l'altro nella sezione sull'ascolto e sul mancato ascolto dell'abuso interventi di F. de Zuluetta, P. Di Blasio, M. Dellavalle; nella sezione dell'ascolto nell'intervento psicologico interventi di F. Borgogno, E. Welldom, A. Vassalli; nella sezione dell'ascolto nel contesto giudiziario interventi di P. Forno, G. Gulotta, G. Guasto, L. De Rui.

Le tematiche affrontate sono di grande rilievo: le tecniche dell'ascolto attivo e dell'ascolto emotivo, l'empatia come capacità di esplorazione mentale dell'alterità, la suggestione negativa e positiva, le false denunce, le barriere psicologiche e sociali all'ascolto dell'abuso sessuale sui minori, le resistenze delle istituzioni socio-sanitarie e giudiziarie, l'ascolto del trauma e la psicoanalisi, l'ascolto nella prevenzione e nella rilevazione della violenza domestica, l'ascolto nel processo penale, la valutazione dell'attendibilità del minore, l'audizione protetta, la formazione degli operatori per lo sviluppo della capacità d'identificazione rispettosa e non proiettiva con il bambino abusato.

Il maltrattamento ai danni dei minori, per secoli misconosciuto, sottovalutato sia nella sua diffusione che nelle sue conseguenze, sta diventando negli ultimi anni un problema rilevante nel nostro Paese. Sono sempre più numerose le strutture socio sanitarie ed educative che richiedono di essere formate ed informate su un tema tanto importante quanto ancora poco studiato. Il Centro Studi Hänsel e Gretel ha realizzato nell'ultimo decennio corsi di formazione in tutta Italia con operatori interessati ad imparare a decodificare i segnali di maltrattamento e abuso, e ad acquisire strumenti di intervento adeguati. Questo volume vuole essere uno strumento operativo concreto per fornire ad educatori, insegnanti, psicologi, assistenti sociali, medici, ed operatori che a vario titolo si occupano di bambini ed adolescenti, delle linee guida sul tema della violenza nei confronti dell'infanzia; vuole essere un volume di supporto ai corsi di formazione del Centro Studi Hänsel e Gretel, un utile manuale da consultare quando ci si trova in difficoltà con un bambino o un adolescente.

Certamente sarebbe semplicistico pensare che per affrontare al meglio un caso di maltrattamento o abuso sessuale ai danni di un bambino sia sufficiente avere a disposizione un piccolo "libretto di istruzioni" pronte per l'uso. Sappiamo bene che nessuna informazione, per quanto ben trasmessa ed accurata, può essere utilizzata nel modo corretto se l'adulto che la riceve non ha la disponibilità a mettersi in gioco con il minore che soffre, a spendere qualcosa di sé per venire incontro all'altro. Solo un atteggiamento di ascolto empatico dell'altro, di disponibilità ad accogliere il suo dolore, a condividerlo senza farsene travolgere, può permettere all'operatore di svolgere un buon intervento di aiuto e, eventualmente, di protezione. In tal senso va intesa la proposta formativa del Centro Studi Hänsel e Gretel centrata sul piccolo gruppo di lavoro, sul gioco psicologico come strumento per imparare a conoscersi ed a padroneggiare le proprie emozioni. Lasciamo ai nostri formatori il compito di aiutare gli operatori minorili a prendere contatto con le parti di sé che possono impedire una piena disponibilità all'ascolto ed un corretto intervento in casi di sospetto o accertato abuso. A questo volume invece diamo il compito di chiarire qualcuno dei dubbi che di volta in volta emergeranno in tutti coloro che si troveranno ad avere a che fare con un minore che soffre, una famiglia in crisi, un adulto che chiede aiuto, una genitore in difficoltà con i propri figli.

€ 12,50 (Iva inclusa)

Interventi di:

Claudio Foti,
psicoterapeuta,
direttore scientifico del
Centro Studi Hänsel e
Gretel

Claudio Bosetto, insegnante,
presidente, Centro Studi
Hänsel e Gretel

Maria Cristino Bruno Voena,
avvocato, Foro di Torino

Cesare Castellani,
magistrato, Tribunale per i
Minorenni di Torino

Marilena Della Valle,
assistente sociale,
professore a contratto di
Metodi e tecniche del
servizio sociale presso
l'Università di Torino, Facoltà
di Scienze politiche, diploma
universitario in servizio
sociale

Piero Forno, Pubblico
Ministero, Milano

Dante Ghezzi, psicologo,
psicoterapeuta, Cbm (Centro
per il bambino maltrattato e
la cura della crisi familiare),
Milano

Maria Rosa Giolito,
ginecologa, responsabile
Cappuccetto Rosso, Torino

Andrea Pinna, dirigente affari
giuridici dei Servizi sociali
Azienda Usl di Ferrara,
giudice onorario Tribunale
per i Minorenni di Bologna